



29.10.2025

Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, autunno 2025

Rapporti sui risultati delle procedure di consultazione
(dal 6 dicembre 2024 al 20 marzo 2025)

Indice

1	Introduzione	3
2	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600).....	4
3	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).....	14
4	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulle ordinanze nel settore dei biotopi d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)	38
5	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1)	42

1 Introduzione

Il presente pacchetto in materia di diritto ambientale comprende le modifiche e l’emanazione delle seguenti ordinanze:

- ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600)
- ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81)
- ordinanze nel settore dei biotopi d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)
- ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1)

Il 6 dicembre 2024, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, protrattasi fino al 20 marzo 2025. Nel complesso, 255 partecipanti alla consultazione si sono espressi su una o più ordinanze.

2 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600)

2.1 Situazione iniziale

Vista l'impossibilità di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore dell'obbligo di recupero del fosforo e a causa delle modifiche della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) nel quadro dell'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera», è stato necessario modificare l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600). Le modifiche riguardano gli articoli 15 e 51 OPSR nonché il suo allegato 4 e implicano una modifica dell'articolo 18 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201).

Nel quadro della procedura di consultazione sono state presentate le proposte di modifica e di integrazione riportate di seguito:

- abrogare i rimandi incompleti a valori limite (art. 15 cpv. 3);
- determinare le quantità di fosforo da recuperare dai fanghi di depurazione (art. 15 cpv. 4);
- obbligare i fornitori di rifiuti contenenti fosforo (art. 15 cpv. 1 e 2) di presentare alle autorità cantonali la prova che il fosforo è stato recuperato. Se la quantità richiesta è stata recuperata, i fanghi di depurazione possono essere sottoposti a valorizzazione materiale combinata con quella energetica o a sola valorizzazione energetica (art. 15 cpv. 5);
- la valorizzazione materiale combinata con quella energetica o la sola valorizzazione energetica possono essere autorizzate dai Cantoni anche nel caso in cui le capacità di trattamento in Svizzera non sono sufficienti per recuperare la quantità di fosforo richiesta (art. 15 cpv. 6);
- le autorità cantonali riferiscono annualmente all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in merito alle quantità di rifiuti destinati al recupero del fosforo (art. 15 cpv. 1 e 2), alla quantità di fosforo recuperata e alla quantità di rifiuti contenenti fosforo (art. 15 cpv. 1 e 2) che non è stata sottoposta al recupero del fosforo (art. 15 cpv. 7);
- coinvolgendo i Cantoni e il settore, ogni 8–10 anni l'UFAM verifica se le quantità di fosforo da recuperare indicate all'articolo 15 capoverso 4 sono ancora adeguate;
- ai rifiuti contenenti fosforo importati (art. 15 cpv. 1 e 2) si applicano le stesse disposizioni (art. 15 cpv. 8);
- le disposizioni transitorie di cui agli articoli 49 e 50 vengono abrogate;
- il piano di smaltimento dei fanghi di depurazione o il piano di gestione dei rifiuti dei Cantoni va aggiornato entro il 1° gennaio 2028. L'obbligo della prova (art. 15 cpv. 4–7) si applica a partire dalla stessa data (art. 51);
- il piano di smaltimento dei fanghi di depurazione viene integrato con l'obbligo di recupero del fosforo (art. 54a OPSR e art. 18 cpv. 2 lett. c OPAc).

2.2 Pareri pervenuti

Sulle modifiche previste dell'OPSR sono pervenuti 77 pareri. La seguente tabella offre una panoramica dei partecipanti alla procedura di consultazione.

Destinatari	Pareri pervenuti
Cantoni	24
Conferenze e associazioni cantonali	1
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	2
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	2
Associazioni mantello dell'economia	3

Altre cerchie interessate	45
Totale	77

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali



Favorevoli	6
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	52
Contrari con richieste di modifica	13
Contrari	6
Né favorevoli né contrari	0

Dei 77 partecipanti (18 Cantoni, una conferenza cantonale e associazione, 2 partiti politici, 3 associazioni mantello dell'economia e 34 altri partecipanti), 58 sono favorevoli alle modifiche dell'OPSR. 19 partecipanti (6 Cantoni, 2 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e altri 11 partecipanti) rifiutano le modifiche.

I **Cantoni e le conferenze cantionali** accolgono perlopiù le modifiche dal momento che, considerata l'impossibilità di rispettare la scadenza per l'attuazione dell'obbligo di recupero del fosforo (art. 51 OPSR) e considerate le modifiche della LPAmb, la revisione dell'OPSR si è resa necessaria. Dal punto di vista dei Cantoni occorrono, soprattutto nei nuovi capoversi 4, 6 e 8, modifiche e un'ulteriore precisazione in merito al finanziamento del recupero del fosforo.

Tra i **partiti politici**, due sono esplicitamente a favore delle modifiche dell'OPSR. Mentre un partito suggerisce di aumentare in futuro il tasso di recupero del fosforo, un altro auspica che venga incrementato già nel quadro della presente revisione.

Entrambe le **associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna** rifiutano le modifiche dell'OPSR. Ritengono necessarie precisazioni in merito ad aspetti quali:

- investimenti e copertura dei rischi;
- finanziamento solidale e trasparente;
- priorità al recupero del fosforo rispetto al deposito di ceneri dei fanghi di depurazione in monocompartimenti e rispetto alla valorizzazione nei cementifici o negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU);
- recupero del fosforo all'estero;
- termine ultimo.

Le **associazioni mantello dell'economia** sostengono il progetto. Uno dei partecipanti chiede che venga precisata l'esclusione degli impianti di depurazione industriali dall'obbligo di recupero del fosforo. Un'associazione mantello desidera che, in seguito al raggiungimento del fabbisogno nazionale, il recupero del fosforo venga interrotto e che i fanghi di depurazione vengano utilizzati come combustibile di sostituzione nei cementifici. Un partecipante chiede che, in futuro, il tasso di recupero venga aumentato e che la Confederazione controlli scrupolosamente la qualità dei prodotti derivanti dal recupero del fosforo.

Gli **altri partecipanti** esprimono pareri discordanti in merito alle modifiche:

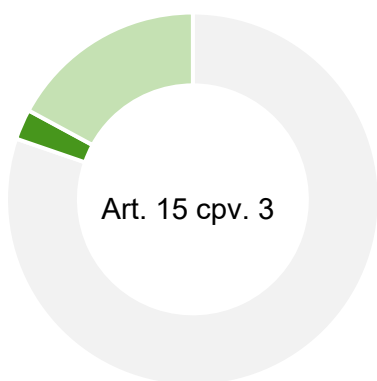
- quattro sostengono le modifiche senza formulare proposte in merito;
- 29 approvano in linea di principio le modifiche, ma ritengono che sia necessario chiarire o adattare alcuni punti (v. sezioni seguenti), in particolare il coordinamento tra Cantoni, il finanziamento, la copertura dei rischi e il carattere vincolante delle scadenze;
- sei partecipanti rifiutano perlopiù le modifiche, in particolare per via della scarsa precisione con cui vengono descritti il finanziamento e il carattere vincolante delle

scadenze. Un partecipante individua nell'obbligo di recupero del fosforo dalle farine animali e ossee un pericolo per la sicurezza di approvvigionamento;

- cinque partecipanti rifiutano le modifiche e chiedono una revisione sostanziale del progetto al fine di precisare i punti seguenti:
 - investimenti e copertura dei rischi,
 - finanziamento solidale e trasparente,
 - priorità al recupero del fosforo rispetto al deposito di ceneri dei fanghi di depurazione in monocompartimenti e rispetto alla valorizzazione nei cementifici e rispetto a quella negli IIRU,
 - recupero del fosforo all'estero,
 - termine ultimo;
- oltre alla succitata associazione mantello dell'economia, anche altri otto partecipanti sottolineano che, nell'ordinanza o nei commenti, andrebbe espresso in modo concreto in che misura gli impianti di depurazione industriali sono interessati dall'obbligo di recupero del fosforo.

2.3.2 Pareri in merito a singoli articoli

Art. 15 cpv. 3 (eliminazione delle sostanze nocive)

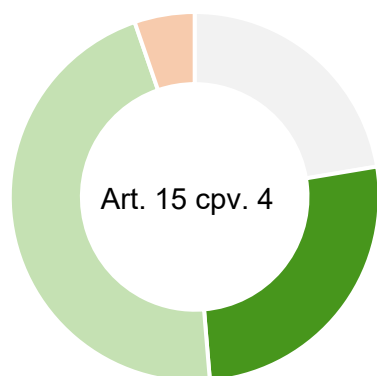


Favorevoli	2
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	13
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	0
Né favorevoli né contrari	62

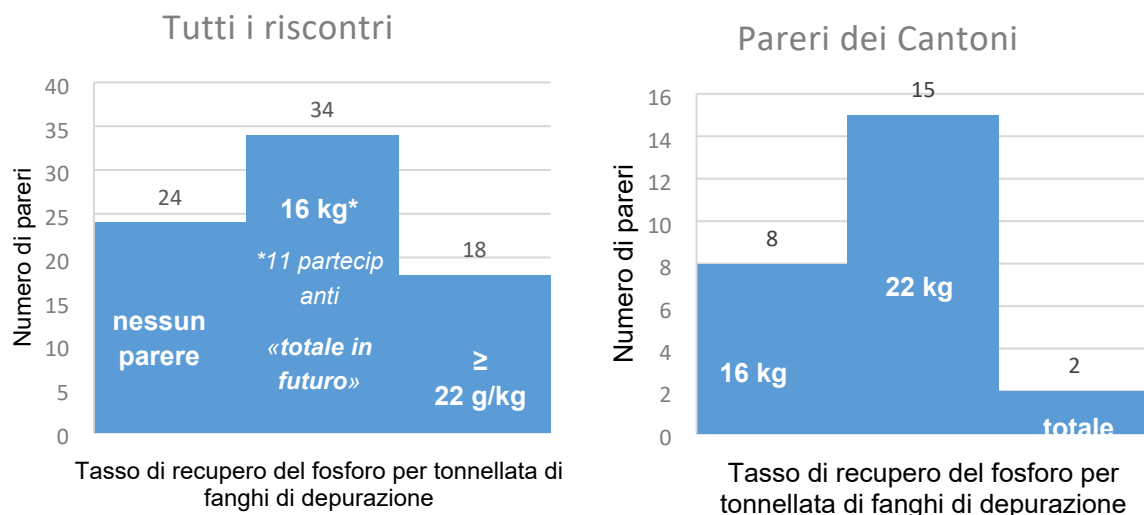
Due partecipanti sono assolutamente favorevoli al capoverso (BL, Agricura). 13 rappresentanti del settore agricolo concordano con il contenuto del capoverso e chiedono che i concimi ottenuti dal riciclaggio del fosforo siano assolutamente privi di residui e che la Confederazione effettui continuamente dei controlli in merito (USC, PSL, BV UR, BV OW, BV NW, LBV, Prométerre, Swiss Beef, BVAR, VITISWISS, IVVS, BEBV, VignobleSuisse).

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione, ovvero 61, non ha espresso proposte di modifica.

Art. 15 cpv. 4 (tasso di recupero)



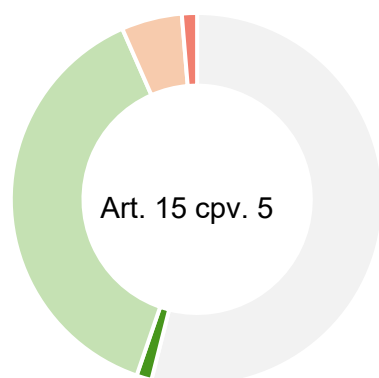
Favorevoli	20
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	35
Contrari con richieste di modifica	5
Contrari	0
Né favorevoli né contrari	17



Un Cantone (GR), un partito politico (UDC), un'associazione mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (UCS), vari rappresentanti del settore agricolo (USC, ZBV, BV UR, BV OW, BV NW, LBV, Prométerre, Swiss Beef, BVAR, VITISWISS, IVVS, BEBV, VignobleSuisse), del settore delle acque di scarico e dei rifiuti (REAL, ERFA ARA, ESG) e strassescheiz sono assolutamente d'accordo con il contenuto del capoverso. Oltre la metà dei favorevoli (11) aggiungono inoltre l'auspicio che in futuro il recupero del fosforo sia totale (UDC, BV UR, BV OW, BV NW, LBV, BVAR, VITISWISS, IVVS, BEBV, VignobleSuisse).

13 Cantoni (AI, AR, FR, GL, LU, NW, SG, SH, TG, UR, VD, VS, ZH), la CCA e un partito (PS) sono perlopiù favorevoli al capoverso, ma chiedono che venga stabilito un tasso di recupero pari ad almeno 22 kg di fosforo per tonnellata di sostanza secca di fanghi di depurazione. NE chiede che sia precisato che la responsabilità pertiene ai Cantoni. Due associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, Associazione dei Comuni Svizzeri) e cemsuisse chiedono che nell'ordinanza venga inserito esplicitamente «quantità di concimi minerali» e che, al raggiungimento della quantità da recuperare, il recupero del fosforo venga interrotto fino alla fine dell'anno. L'associazione VSA propone di modificare l'unità in kg di fosforo per anno e abitante. Secondo Swissmem l'apertura tecnologica nel recupero del fosforo andrebbe nominata espressamente. Vari rappresentanti del settore industriale chiedono che venga tenuto in considerazione il recupero del fosforo presso i siti di produzione dell'industria chimico-farmaceutica e che gli impianti industriali di depurazione delle acque siano esclusi dal recupero (scienceindustries, SKW, BAFS, BAFS Chemtall, BAFS Agro, VSLF, Syngenta). Tre rappresentanti del settore (SAIDEF, SIG, Epura S.A. Lausanne) invitano inoltre a definire nell'aiuto all'esecuzione in che modo debba essere misurato il tenore di fosforo nelle ceneri dei fanghi di depurazione. Auspicano, altresì, che vengano precisate le conseguenze del mancato raggiungimento del tasso di recupero. Considerati i tre progetti previsti per il recupero del fosforo, la capacità degli impianti di mono-incenerimento e del mercato svizzero del fosforo riciclato, tre rappresentanti del settore (KEZO, Agricura, erzo) sollecitano una riconsiderazione della quantità da recuperare.

Quattro partecipanti sono contrari al contenuto del capoverso: tre Cantoni (BS, BL, ZG) esigono un recupero totale del fosforo dai fanghi di depurazione basato sullo stato della tecnica o un tasso di almeno 24 o 25 kg di fosforo per tonnellata di sostanza secca di fanghi di depurazione. Secondo un partecipante (GZM / TMF) per le farine animali e ossee andrebbe applicato lo stesso tasso di recupero del fosforo utilizzato per i fanghi di depurazione.

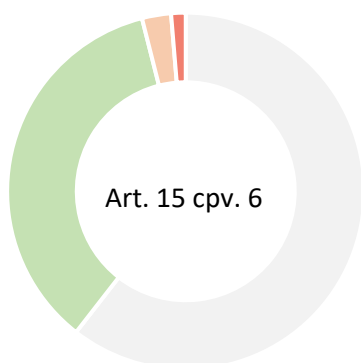
Art. 15 cpv. 5 (prova del recupero del fosforo)

Favorevoli	1
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	29
Contrari con richieste di modifica	4
Contrari	1
Né favorevoli né contrari	42

Un partecipante alla procedura di consultazione (Agricura) è completamente d'accordo con il contenuto del capoverso. 29 partecipanti sono favorevoli alle proposte di modifica; tra questi figurano 16 Cantoni, la CCA, due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, un'associazione mantello dell'economia e altri nove partecipanti. 16 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH) e la CCA approvano le modifiche redazionali. I Cantoni NE e LU auspicano delle precisazioni, rispettivamente in merito al fatto che è il Cantone a dover fornire la prova che il fosforo è stato recuperato e non i fornitori di rifiuti e in merito alla valorizzazione energetica: anche i forni per l'incenerimento di fanghi, come gli IIRU, devono poter effettuare la valorizzazione energetica a condizione che le loro ceneri non vengano destinate al recupero del fosforo. BL chiede che nei commenti venga integrata la descrizione del meccanismo di finanziamento. Le associazioni mantello USC e SVKI, così come ERFA, ARA, REAL ed ESG, chiedono che, al fine di mantenere la quantità maggiore possibile di fosforo nel sistema, venga introdotto un sistema di priorità in tre fasi in cui il recupero del fosforo occupa una posizione prioritaria rispetto al deposito intermedio delle ceneri in monocompartimenti e rispetto all'utilizzo come combustibile di sostituzione. economiesuisse e cemsuisse ritengono che la prova che il fosforo è stato recuperato dovrebbe essere fornita a un servizio di coordinamento centrale e non ai Cantoni. SAIDEF ed Epura S.A. Lausanne desiderano che vengano definite condizioni quadro più chiare per quanto riguarda il finanziamento. KEZO chiede che l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) venga integrata con un divieto di esportazione per i rifiuti di cui all'articolo 15 capoverso 1 a condizione che vi siano ancora capacità interne di trattamento. VARA invita a sostituire la formulazione «valorizzazione materiale combinata con quella energetica» con «combustibile di sostituzione».

TI, VD e ZG rifiutano perlopiù il contenuto del capoverso. JU e ZG chiedono che la prova che il fosforo è stato recuperato venga inviata dall'impianto di recupero o di valorizzazione (forno per l'incenerimento dei fanghi di depurazione, IIRU, cementificio) a un servizio centrale, preferibilmente all'UFAM. TI invita a stralciare l'ultima parte del periodo «in via prioritaria riciclaggio dei materiali e recupero energetico e sottoponendoli in seguito esclusivamente a un recupero energetico». NE propone che ogni Cantone definisca i comprensori di raccolta per i fanghi di depurazione nelle categorie seguenti: recupero del fosforo, valorizzazione materiale combinata con quella energetica nei cementifici, valorizzazione energetica negli IIRU.

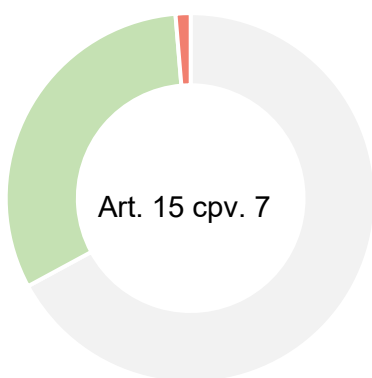
SIG è contraria al contenuto del capoverso, poiché teme che le modifiche proposte non consentano un'attuazione pratica ed equa del recupero del fosforo.

Art. 15 cpv. 6 (prova della capacità di trattamento insufficiente)

Favorevoli	0
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	27
Contrari con richieste di modifica	2
Contrari	1
Né favorevoli né contrari	47

19 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH) e la CCA approvano perlopiù il contenuto del capoverso. Finché sussistono capacità interne di trattamento per il recupero del fosforo, chiedono che venga stabilito un divieto di importazione dei rifiuti contenenti fosforo. Inoltre, le esportazioni devono essere sostituite da capacità di trattamento interne entro quattro anni (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SH, TG, UR, VD, VS, ZH, CCA, UCS, VSA, Epura S.A. Lausanne e SIG). BL auspica inoltre che il recupero di fosforo all'estero da rifiuti di cui all'articolo 15 capoverso 1 venga preferito all'utilizzo dei fanghi di depurazione come combustibile di sostituzione. Un altro partecipante (erzo ARA) chiede una puntualizzazione di tipo redazionale sulla gerarchia della valorizzazione. SAIDEF è d'accordo con il progetto, ma invita a definire condizioni quadro più chiare, come un'integrazione in merito al finanziamento solidale: tutti gli IDA parteciperanno al finanziamento a prescindere dal fatto che i propri fanghi di depurazione vengano destinati al recupero del fosforo o meno.

Tre partecipanti alla procedura di consultazione (VBASA, Agricura e GZM / TMF) hanno espresso pareri negativi sul contenuto di questo capoverso. La VBASA lamenta la mancanza di una norma sul recupero del fosforo all'estero. Per ragioni di sicurezza della pianificazione, Agricura suggerisce di trasferire all'UFAM i compiti di coordinamento degli impianti di recupero del fosforo. GZM / TMF invitano a integrare il periodo seguente: *«Eventuali motivi che limitano il recupero del fosforo, come per esempio la sicurezza di approvvigionamento o la tecnica, devono essere illustrati.»*

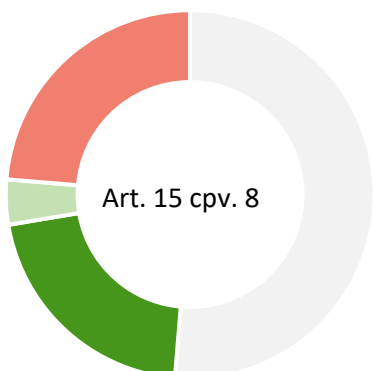
Art. 15 cpv. 7 (notifica all'UFAM)

Favorevoli	0
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	24
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	1
Né favorevoli né contrari	52

17 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, NE, NW, SG, SH, TG, UR, VD, VS, ZH) e la CCA, pur approvando fondamentalmente il capoverso, propongono delle puntualizzazioni redazionali: il termine «fanghi di depurazione» deve essere sostituito con «rifiuti di cui al capoverso 1» e i termini «fosforo recuperato» e «combustibile di sostituzione» andrebbero rivisti. VSA aderisce a questa proposta. economiesuisse, l'Associazione dei Comuni Svizzeri e cemsuisse sono d'accordo con la proposta, tuttavia vorrebbero che le notifiche all'UFAM fossero elaborate da un servizio di coordinamento centrale e non dalle autorità cantonali. KEZO ed erzo ARA chiedono che il tenore di fosforo dei rifiuti di cui al capoverso 1 venga misurato e che venga inserita una formulazione analoga alla LPAmb come «reintrodotta nel ciclo economico».

ZG sollecita lo stralcio del capoverso 7, dal momento che il compito di coordinamento dovrebbe essere conferito all'UFAM (v. proposta cpv. 5).

Art. 15 cpv. 8 (verifica del tasso di recupero)

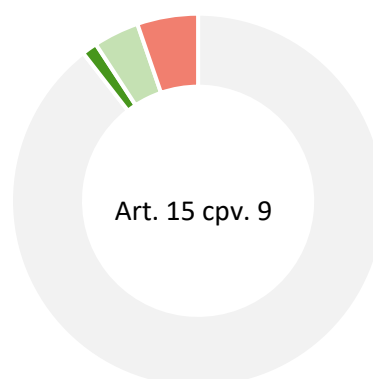


Favorevoli	16
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	3
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	18
Né favorevoli né contrari	40

Il capoverso 8 è espressamente sostenuto da un partito (UDC), da rappresentanti dell'agricoltura (USC, ZBV, BV NW, BV OW, BV UR, LBV, VITISWISS, IVVS, BEBV, Agricura, VignobleSuisse) nonché da KEZO ed erzo ARA. I Cantoni BL, BS e NE sono favorevoli con proposte di modifica: a meno che non venga introdotto il recupero completo del fosforo al capoverso 4, BL e BS auspicano una verifica più regolare ogni 5 anni. NE auspica invece un'estensione di questo periodo a 10–15 anni.

16 Cantoni (AG, AI, AR, BE, FR, GL, GR, NW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZH), la CCA e la VSA chiedono che il capoverso venga stralciato, dal momento che un'ordinanza deve essere sottoposta in ogni caso regolarmente a verifica e adeguata in base al cambiamento delle circostanze.

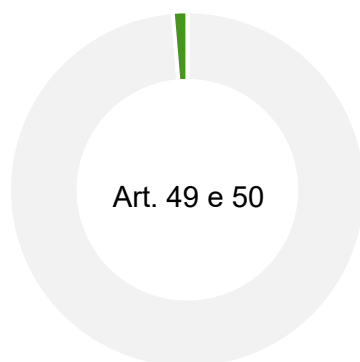
Art. 15 cpv. 9 (rifiuti importati contenenti fosforo)



Favorevoli	1
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	3
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	4
Né favorevoli né contrari	69

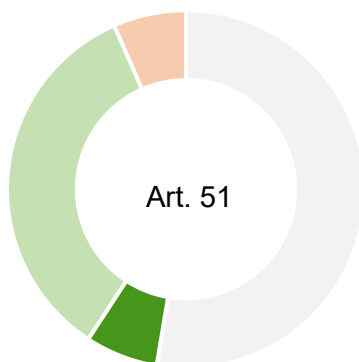
Agricura approva il contenuto del capoverso. Tre Cantoni (BL, BS, NE), pur essendo d'accordo con il contenuto del capoverso, chiedono che il termine «fanghi di depurazione» venga sostituito con «rifiuti di cui al capoverso 1».

Due associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, Associazione dei Comuni Svizzeri) e altri due partecipanti (strasseschweiz, cemsuisse) chiedono che il capoverso venga stralciato. Da un lato, temono infatti che il capoverso porti con sé un onere burocratico supplementare e, dall'altro, che la Svizzera, in quanto sito di produzione di clinker e cemento, risulti svantaggiato rispetto ai Paesi esteri.

Art. 49 e 50 (disposizioni transitorie sui rifiuti urbani)

Favorevoli	1
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	0
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	0
Né favorevoli né contrari	76

Agricura sostiene lo stralcio delle due disposizioni transitorie.

Art. 51 (disposizioni transitorie sul piano di smaltimento cantonale dei fanghi di depurazione e di gestione dei rifiuti)

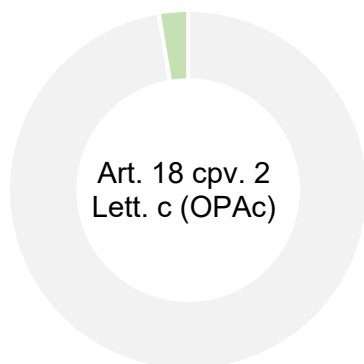
Favorevoli	5
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	26
Contrari con richieste di modifica	5
Contrari	0
Né favorevoli né contrari	41

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione sono completamente d'accordo con l'articolo (GR, VD, Swissmem, SAIDEF, VBSA).

26 partecipanti hanno espresso pareri positivi in merito all'articolo e suggeriscono proposte di modifica, ovvero 16 Cantoni (AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, NE, NW, SG, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH), la CCA, due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (SSV, SVKI), un'associazione mantello dell'economia (economiesuisse) e altri sei partecipanti (REAL, cemsuisse, Epura S.A. Lausanne, SIG, ERFA ARA, ESG). Nell'ottica di migliorare la sicurezza di investimento e di pianificazione per gli impianti di recupero del fosforo, gli IIRU e otto Cantoni (AR, FR, GL, NW, SG, SH, TG, ZH) chiedono di anticipare il termine di cui al capoverso al 2027. Il Cantone TI, invece, chiede una proroga fino al 2030. I Cantoni BL, BS e ZG propongono puntualizzazioni redazionali. Il Cantone NE auspica che dall'articolo si evinca in modo più chiaro che la gestione dei fanghi di depurazione e, pertanto, anche del recupero del fosforo rientrino tra le competenze delle autorità cantonali. Tre partecipanti alla procedura di consultazione propongono di riformulare l'articolo in modo che un servizio di coordinamento centrale si occupi del coordinamento e della pianificazione (JU, economiesuisse, cemsuisse).

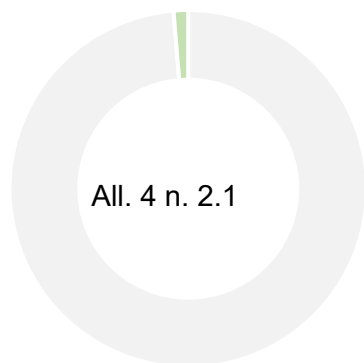
Sei partecipanti chiedono che venga fissato un ulteriore termine che stabilisca entro quando debba essere attuato definitivamente il recupero del fosforo secondo i capoversi 4–6 (UCS, SVKI, REAL, Epura S.A. Lausanne, ERFA, ARA, ESG).

Un totale di 11 partecipanti chiede che venga fissato un ulteriore termine che stabilisca entro quando debba essere attuato definitivamente il recupero del fosforo secondo i capoversi 4–6. Di questi, sei sono fundamentalmente d'accordo con la disposizione transitoria (UCS, SVKI, REAL, Epura S.A. Lausanne, ERFA, ARA, ESG), mentre i restanti cinque sono contrari all'articolo (KEZO, VARA, CDALED, erzo ARA, Agricura). Viene inoltre suggerito come termine il 2035 (Agricura) oppure «6 anni dopo l'accertamento del finanziamento (erzo ARA).

Art. 54a (modifica di un altro atto normativo: art. 18 cpv. 2 lett. c OPAc)

Favorevoli	0
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	2
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	0
Né favorevoli né contrari	75

Due partecipanti si dicono fundamentalmente d'accordo: il Cantone VD chiede che venga verificato che nella legge sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) vi siano le basi legali per la modifica della tassa sulle acque di scarico per il recupero del fosforo; VARA chiede che la Confederazione coordini la costruzione di impianti per il recupero del fosforo.

All. 4. n. 2.1 lett. e

Favorevoli	0
Prevalentemente favorevoli con proposte di modifica	1
Contrari con richieste di modifica	0
Contrari	0
Né favorevoli né contrari	76

Nonostante il Cantone VD approvi fundamentalmente il progetto, esprime dubbi in merito alla possibilità, nella pratica, che i fanghi di depurazione vengano accettati nei cementifici soltanto in caso di adempimento dei requisiti sul recupero del fosforo.

2.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni

Altri due partecipanti (Valoo, eawag) chiedono che l'articolo 15 capoverso 1 venga integrato con «escrementi umani raccolti separatamente». L'eawag propone inoltre di inserire nella «Categoria 6: rifiuti biogeni» dell'allegato 1 OPSR anche la voce «Rifiuti biogeni provenienti da escrementi umani raccolti separatamente». In alternativa, si potrebbe modificare la definizione di rifiuti biogeni nell'OPSR (art. 3 lett. d), in modo che includa anche gli escrementi umani raccolti separatamente. Secondo Valoo, l'articolo 14 OPSR andrebbe integrato con un nuovo capoverso in cui viene definito che gli escrementi umani raccolti separatamente sono da considerarsi rifiuti biogeni.

Alcuni rappresentanti dell'agricoltura (USC, ZBV, BVAR, BVNW, BVOW, BVUR, LBV, Vitiswiss, IVVS, BEBV, Vignoble Suisse, PSL) auspicano inoltre la verifica da parte della Confederazione della qualità dei concimi ottenuti dal riciclaggio del fosforo. Inoltre, reputano che eventuali aumenti dei costi dei concimi non dovrebbero essere sostenuti dall'agricoltura (partecipanti di cui sopra, Agricura e UDC). UDC e PSL sono contrari all'acquisto obbligatorio dei concimi prodotti.

Nell'ottica di migliorare le basi di pianificazione, KEZO ed erzo ARA invitano a registrare le quantità di fanghi di depurazione provenienti dalla depurazione delle acque di scarico industriali che non sottostanno all'obbligo di recupero del fosforo, così da evitare che vengano incluse nel calcolo dei carichi. Al contempo, andrebbe determinata la quantità di acido fosforico utilizzata negli impianti di depurazione delle acque di scarico per ottimizzare la capacità di depurazione. Inoltre, il DATEC dovrebbe incaricare l'UFAM di assumere la direzione e di elaborare, in stretta collaborazione con i Cantoni e i potenziali responsabili del recupero del

fosforo dai fanghi di depurazione, un modello ottimizzato per il parco impianti per la prima fase. Il risultato potrebbe poi essere illustrato nelle pianificazioni cantonali relative ai fanghi di depurazione e ai rifiuti, e dichiarato vincolante.

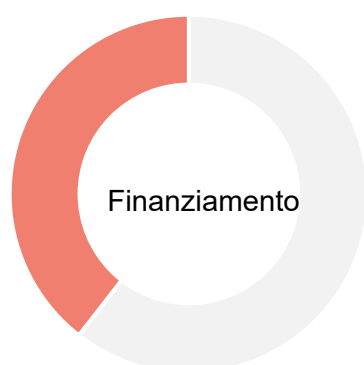
Il Cantone VD fa notare che, con l'articolo 30d capoverso 7 LPAmb, il Consiglio federale può limitare l'impiego di concimi chimici prodotti da fosforo primario, ovvero non recuperato. Una limitazione di questo genere permetterebbe di sostenere lo smercio di concimi ottenuti dal riciclaggio di fosforo.

Molti partecipanti alla procedura di consultazione (GE, JU, NE, VD, VARA) chiedono che sia un servizio sovraordinato (nazionale o intercantonale) a coordinare l'attuazione del recupero del fosforo, compresa l'istituzione di un fondo per il finanziamento.

2.3.4 Valutazione dell'attuazione

2.3.4.1 Parere dei Cantoni

Finanziamento



30 partecipanti su 77 auspicano che l'OPSR contenga dettagli più precisi in merito al finanziamento del recupero del fosforo. Tra questi, figurano 20 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CCA, due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (UCS, SVKI) e altri sette partecipanti (REAL, CDALED, SIG, VARA, erzo ARA, ERFA ARA, ESG). Questi partecipanti desiderano che venga chiarito che i costi che derivano dall'attuazione del recupero del fosforo e che non sono coperti dai proventi dei prodotti ottenuti dal riciclaggio del fosforo possano essere coperti dalla tassa sulle acque di

scarico. Hanno nominato i possibili costi seguenti:

- costi per la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero del fosforo;
- costi legati all'amministrazione dei contributi di detentori di rifiuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 ai fini dell'adempimento dell'articolo 15 capoverso 4 da parte di organizzazioni di categoria o raggruppamenti intercantionali.

Sono stati nominati anche i punti seguenti:

- manca una copertura del rischio da parte della Confederazione, in particolar modo per i pionieri («first movers»);
- i costi non sono trasparenti;
- il finanziamento dovrebbe essere basato sui fanghi di depurazione disidratati;
- il finanziamento dovrebbe provenire da un fondo, per esempio da una tassa anticipata di recupero del fosforo.

Un partecipante (VSA) si offre, su mandato dei Cantoni, di riscuotere la «tassa sul fosforo» e di versare il ricavato alle imprese di riciclaggio del fosforo secondo un modello di costi definito dai Cantoni.

3 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81)

3.1 Situazione iniziale

Dopo il respingimento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del Popolo, nel quadro del suo programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l'altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell'Unione europea (UE) per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'utilizzazione di tali prodotti.

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) disciplina attualmente in 37 allegati l'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego.

La continua evoluzione della legislazione UE in materia di prodotti chimici, in particolare dovuta all'aggiornamento dell'allegato XVII del cosiddetto «regolamento REACH», rende necessario un adeguamento costante dell'ORRPChim. Ulteriori interventi sono dettati dall'aggiornamento del diritto nei trattati internazionali, tra cui la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, che la Svizzera, in quanto Parte alla convenzione, deve trasporre nel diritto nazionale. Per quanto riguarda l'attuazione, la Svizzera si basa sia sulle decisioni delle Parti sia su quelle dell'UE. Nel quadro della presente revisione vengono poi integrati nell'ORRPChim i seguenti regolamenti dell'UE: il [regolamento \(UE\) 2023/2055](#) sui preparati che contengono microplastiche, il [regolamento \(UE\) 2023/923](#) sul piombo e i suoi composti nel cloruro di polivinile, il [regolamento \(UE\) 2023/1464](#) sulla formaldeide, i prodotti legnosi e gli oggetti che contengono resine che rilasciano formaldeide, nonché il [regolamento \(UE\) 2024/2462](#) sull'acido perfluoroesanoico estremamente persistente e le sue sostanze correlate in preparati e oggetti destinati al grande pubblico. Le disposizioni concernenti i due additivi sintetici Dechloran Plus e UV-328 riproducono le decisioni adottate all'undicesima conferenza delle Parti alla Convenzione di Stoccolma.

Il progetto contiene inoltre disposizioni per limitare l'utilizzazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, di sostanze stabili nell'aria, di idrofluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) e di chetoni fluorurati, che sono impiegati nei seguenti campi di applicazione, disciplinati nell'ORRPChim: come gas isolanti negli impianti elettrici di commutazione, come dispositivi medici in anestesia e dermatologia, come prodotti refrigeranti negli impianti di climatizzazione, negli impianti di refrigerazione e nelle pompe di calore, come gas propulsori in confezioni aerosol e come prodotti estinguenti in estintori e impianti di estinzione. Le disposizioni specifiche per le applicazioni concernenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sostanze stabili nell'aria servono ad adempiere gli impegni internazionali assunti nel quadro del Protocollo di Montreal, in particolare in base all'ultimo ampliamento, il cosiddetto «emendamento di Kigali». Le disposizioni concernenti gli HFO e i chetoni fluorurati sono giustificate dai loro prodotti di degradazione nell'atmosfera, che sono sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) estremamente persistenti, tra cui l'acido trifluoroacetico (TFA).

Le summenzionate norme concernenti le sostanze stabili nell'aria, gli HFO e i chetoni fluorurati si basano sulla recente modifica apportata al [regolamento \(UE\) n. 2024/573](#) sui gas fluorurati a effetto serra (regolamento sui gas fluorurati). Le disposizioni riguardanti i prodotti estinguenti sono state ravvicinate al [regolamento \(UE\) 2024/590](#) sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

3.2 Pareri pervenuti

In merito alla modifica dell'ORRPChim sono pervenute prese di posizione da 24 Cantoni, tre conferenze o associazioni cantonali, tre partiti politici, tre associazioni mantello e 79 altre parti interessate, tra cui associazioni di settore e imprese.

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

Tutti i Cantoni che hanno preso posizione (24) accolgono con favore gli adeguamenti e le modifiche dell'ORRPChim proposti. Tra i partiti si tratta dei Verdi e del PS, mentre l'UDC critica e respinge gli adeguamenti e le modifiche proposti, ritenendo che siano superflui e non equilibrati, che pregiudichino l'economia e la sicurezza dell'approvvigionamento e che non offrano alcun beneficio per l'ambiente e la salute. Tutte le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e la salute che hanno preso posizione accolgono con favore il progetto e vedono – come i Verdi e il PS – un'ulteriore necessità di regolamentazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche.

Delle tre associazioni mantello dell'economia che hanno preso posizione, l'Unione svizzera dei contadini (USC) accoglie con favore in particolare le disposizioni in materia di PFAS, microplastica e metalli pesanti, i cui residui nell'ambiente avrebbero ripercussioni di vasta portata sull'agricoltura e la produzione alimentare. Nel settore dei gas fluorurati, l'associazione segnala che gli impianti esistenti (p. es. pompe di calore, macchine frigorifere) devono essere esentati dalla modifica dell'ordinanza, in modo da non imporre l'esecuzione di aggiornamenti o nuovi acquisti. Aderiscono a quanto esposto dall'USC sei associazioni di agricoltori cantonali (AR, BEBV, LBV, NW, OW, UR) e sette associazioni di settore affini all'agricoltura (JardinSuisse, Prométerre, SMP, SWBV, Swiss Beef, Vignoble Suisse, VITISWISS). L'associazione economiesuisse è critica nei confronti del progetto e respinge le disposizioni che andrebbero oltre gli standard internazionali. Su quest'ultimo punto si sofferma anche l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), chiedendo la modifica di alcune disposizioni. Secondo le due associazioni mantello, sei associazioni di settore (scienceindustries, Swissmem, SKW, VSLF, Avenergy Suisse, ECO SWISS) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), in Svizzera non dovrebbero essere emanate norme che si spingano oltre quelle dell'UE. Per quanto riguarda i periodi di transizione, le imprese dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni (usam, scienceindustries, SKW, VSLF, Avenergy Suisse, BASF, Sika, Syngenta). Per alcune specifiche modifiche proposte, economiesuisse rimanda ai pareri fatti pervenire dai suoi membri Swissmem e scienceindustries. Swissmem ed ECO SWISS approvano per lo più il progetto, scienceindustries chiede adeguamenti delle norme ma non le respinge *tout court*. L'USC e strasseschweiz prendono atto degli adeguamenti e delle aggiunte in sintonia con il diritto dell'UE e con le decisioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e li accolgono con favore, così come le modifiche delle disposizioni sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e quelle stabili nell'aria, mentre la SRF respinge per lo più il progetto. Anche nel settore della refrigerazione, della climatizzazione e delle pompe di calore, le associazioni di settore (Associazione professionale svizzera delle pompe di calore [APP], ImmoClima Svizzera, Associazione svizzera del freddo [ASF], suissetec, ProKlima) chiedono un ravvicinamento al diritto dell'UE.

3.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

In merito alle disposizioni proposte nei vari allegati dell'ORRPChim è pervenuta una grande quantità di commenti, proposte di modifica e osservazioni. Un Cantone (VD) accoglie favorevolmente le norme scelte per il progetto rinviando, per quanto riguarda le sue proposte di modifica, al parere di chemsuisse, mentre altri due (AI, GL) rinviando al parere della Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA). Altri due Cantoni accolgono con favore tutte le modifiche dell'ORRPChim senza proposte di modifica (NE, SZ). L'associazione mantello economiesuisse rimanda inoltre al parere dei suoi

membri dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica (Swissmem) e delle industrie chimiche, farmaceutiche e delle scienze della vita (scienceindustries).

Norme sugli inquinanti organici persistenti (all. 1.1 e 1.2)

Quattordici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, SG, TG, UR, VD, VS), l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) e chemsuisse accolgono con favore l'attuazione delle decisioni delle Conferenze delle Parti alla Convenzione di Stoccolma. Un Cantone (VD) deplora i lunghi periodi di transizione per l'approntamento di determinati componenti e pezzi di ricambio, perché farebbero durare ancora a lungo le immissioni nell'ambiente di Dechloran Plus e UV-328. In particolare, nel caso del Dechloran Plus, la cui produzione è stata interrotta alla fine del 2023, non risulta plausibile l'impossibilità di accelerare il processo.

FRC non trova comprensibile perché il divieto per il Dechloran Plus venga imposto solo dopo che l'ultimo fabbricante ha dismesso la produzione a livello globale. Anche l'UV-328 non sarebbe più utilizzato nella pratica da molto tempo.

L'associazione auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulle modifiche proposte all'allegato 1.1, orientate alle prescrizioni dell'UE. L'associazione economiesuisse, usam, scienceindustries, SKW, Swissmem e VSLF, nonché l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due (Sika, Syngenta) propongono le seguenti modifiche per l'impostazione dei periodi di transizione:

- nell'allegato 1.1 numero 4, secondo economiesuisse, tre associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta) andrebbero ripresi gli stessi periodi di transizione previsti dalla Convenzione di Stoccolma; i termini previsti, basati su progetti di testi giuridici dell'UE, non sarebbero ancora entrati in vigore nel territorio dell'UE. Secondo Swissmem, per la regolamentazione del Dechloran Plus bisognerebbe attendere fino a quando l'UE non sarà giunta a una decisione;
- secondo economiesuisse, tre associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), la proposta creerebbe una lacuna giuridica, poiché tra il 26 febbraio 2025 e la verosimile decisione del Consiglio federale in data 1° dicembre 2025 si possono continuare a immettere sul mercato veicoli a motore nonché macchine per la navigazione, l'orticoltura e la silvicoltura contenenti Dechloran Plus, ma la fabbricazione di pezzi di ricambio e la loro immissione sul mercato per la riparazione di tali oggetti non sarebbe più possibile, contrariamente alla regolamentazione adottata per altri oggetti (n. 4 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2). Secondo due associazioni mantello (economiesuisse, usam), quattro associazioni di settore (scienceindustries, Swissmem, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), tali divieti andrebbero evitati, anche per gli oggetti contenenti UV-328 (n. 4 cpv. 2 lett. b n. 1);
- secondo economiesuisse e Swissmem, nel caso del Dechloran Plus il periodo di transizione per la navigazione aerea e spaziale nonché l'industria della difesa sarebbe troppo breve (n. 4 cpv. 1 lett. a n. 1). In questi settori, le sostanze alternative sono legate a lunghi processi di approvazione; sarebbe quindi necessaria una proroga del termine fino al 2035. Poiché i componenti contenenti Dechloran Plus sono ancora in circolazione anche in altri settori, si propone un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2030 per le macchine e gli apparecchi, da adeguare poi agli sviluppi nell'UE;
- tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta) chiedono deroghe fino al 2030 per gli apparecchi contenenti Dechloran Plus, come apparecchi di analisi, misurazione o controllo, e fino alla fine del 2043 per le relative riparazioni. Le norme dell'UE non sarebbero rilevanti in proposito, in quanto questo tipo di oggetti sarebbe importato principalmente dagli Stati Uniti e le norme previste costituirebbero un ostacolo al commercio perché gli Stati Uniti non hanno ratificato la Convenzione di Stoccolma;
- tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta) chiedono di estendere la deroga per l'uso di Dechloran Plus prevista per gli apparecchi per la diagnostica per immagini medica e gli apparecchi e impianti per la radioterapia (n. 4

- cpv. 1 lett. a n. 2 e 3 e lett. b n. 4 e 5) a tutti gli apparecchi per la fornitura di prestazioni mediche alla popolazione, essendo risaputo che vari dispositivi diagnostici di produzione extraeuropea contengono ancora tale sostanza. Il medesimo ragionamento riguarderebbe anche gli apparecchi contenenti UV-328 (n. 4 cpv. 2 lett. a n. 3 e 4 e lett. b n. 3 e 4);
- economieuisse e tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) come pure tre imprese (BASF, Sika, Syngenta) chiedono, in riferimento all'UV-328, di rivedere le prescrizioni dell'allegato 1.1 in modo che ne sia consentito l'impiego per la fabbricazione di oggetti e pezzi di ricambio che, per effetto di una deroga per un periodo di tempo determinato, possono ancora contenere UV-328. In questo modo si ridurrebbe il rischio che la produzione avvenga esclusivamente al di fuori dell'UE, dove spesso non si attribuisce alla protezione dell'ambiente e della salute la stessa importanza che in Svizzera.

Poiché, secondo le informazioni fornite da tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), i responsabili dell'immissione sul mercato in Svizzera non possono né scoprire né verificare se un apparecchio o un pezzo di ricambio contiene Dechloran Plus o UV-328, l'allegato 1.1 potrebbe essere ulteriormente integrato con prescrizioni concernenti gli obblighi in capo ai responsabili dell'immissione sul mercato per poter presumere il rispetto delle regole. Inoltre, otto Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, SG, TG, VD), chemsuisse e auto-suisse concordano sul trasferimento del metoxicloro dall'allegato 1.2 all'allegato 1.1.

Norme sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 1.4)

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulla modifica dell'allegato, secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta), la formulazione dei numeri 3.2, 3.3.2 e 4.2.2 andrebbe integrata in modo che l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) tenga un elenco facilmente accessibile al pubblico delle Parti al Protocollo di Montreal. Le note a piè di pagina dovrebbero riportare il link alla versione vigente dell'elenco sul sito dell'UFAM o nella Raccolta sistematica del diritto federale. Bisognerebbe rinunciare alla modifica del numero 4.2.5 e lasciare la versione attualmente in vigore. Non si vede alcun criterio per cui la durata di validità di un'autorizzazione d'esportazione non debba essere generalmente di 12 mesi.

Norme sulle sostanze stabili nell'aria (all. 1.5)

Tre Cantoni (BE, BL, BS) e chemsuisse accolgono con favore l'armonizzazione con i nuovi requisiti dell'UE, secondo un Cantone (FR) bisognerebbe specificare quali sostanze del regolamento (UE) 2024/573 sono interessate dall'allegato 1.5.

Tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF Schweiz AG, comprese le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) segnalano che i contenitori riutilizzabili sono già coperti dalla legislazione vigente, ma con rimandi differenti ai regolamenti UE. Insieme a ECO SUISSE chiedono di rinunciare ai rimandi al diritto dell'UE e di aggiungere i rispettivi elenchi direttamente nelle ordinanze. L'associazione economieuisse, quattro associazioni (scienceindustries, SKW, Swissmem, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF Schweiz AG, comprese le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) chiedono che i numeri 4.3.2 e 5.2 entrino in vigore il 1° gennaio 2033 per essere in linea con l'«emendamento di Kigali» ed evitare incertezze giuridiche e ostacoli al commercio. Cinque associazioni (ECO SUISSE, scienceindustries, SKW, Swissmem, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF Schweiz AG, comprese le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) chiedono che le deroghe di cui al numero 6.2 capoverso 1 lettera e siano estese ai prodotti soggetti a determinati processi rigorosi. I periodi di transizione andrebbero stabiliti con il coinvolgimento dei settori interessati. Inoltre, la deroga di cui alla lettera f dovrebbe essere estesa a coprire anche gli scopi di sviluppo. Quattro associazioni (scienceindustries, SKW, Swissmem, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF Schweiz AG, comprese le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) chiedono la definizione di criteri per l'applicazione delle deroghe. Secondo tali imprese e tre associazioni

(scienceindustries, SKW, VSLF), il settore dovrebbe essere coinvolto nella determinazione dello stato della tecnica. Swissmem fa notare che un obbligo di etichettatura particolare, più ampio degli standard internazionali, genera ostacoli al commercio e oneri. Tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF Schweiz AG, comprese le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) chiedono di rinunciare in futuro all'etichettatura particolare, già contenuta nella versione vigente.

Norme sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (all. 1.16)

22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CCA, l'ACCS e chemsuisse accolgono con favore le nuove restrizioni sull'acido perfluoroesanoico (PFHxA) e sulle sue sostanze correlate per le applicazioni in cui è semplice sostituirli; andrebbero tempestivamente integrate con altri gruppi di prodotti e con le PFAS: bisognerebbe esaminare i divieti di tutte le PFAS – secondo un Cantone (ZG) nei materiali a contatto con le derrate alimentari, secondo diciannove Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, SH, TG, TI, VD, VS, ZH), la CCA e l'ACCS nelle schiume antincendio, secondo l'ACCS in relazione a scopi di esercitazione e con effetto immediato. Secondo cinque Cantoni (AI, GL, JU, TI, VD) e la CCA, le future prescrizioni dovrebbero includere anche le PFAS a catena corta, come il PFHxA e le sue sostanze correlate (TI) o le sostanze correlate del TFA (TI, VD), e comunque almeno le venti PFAS che sarebbero regolamentate nella direttiva UE sull'acqua potabile (AI, GL, TI, CCA).

Medici per l'ambiente (MpA), BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, Pusch, WWF, 4aqua e FRC concordano per lo più sulle nuove prescrizioni riguardanti il PFHxA e le sue sostanze correlate. La regolamentazione si limiterebbe all'utilizzo di queste sostanze in applicazioni per le quali sarebbero facilmente sostituibili, ma ciò non sarebbe sufficiente a ridurre il rischio per la salute umana e per l'ambiente. Ulteriori regolamentazioni e divieti per le PFAS sarebbero indispensabili. MpA e 4aqua chiedono un divieto immediato per tutte le PFAS negli impieghi in cui giungerebbero facilmente nel corpo umano, un divieto di tutte le PFAS a partire dal 2027 negli impieghi associati a immissioni nell'ambiente e, al più tardi dal 2030, un divieto di tutte le PFAS in tutti gli altri usi. FRC e Greenpeace deplorano che nel progetto di regolamentazione non venga applicato il principio di precauzione trattando anche le sostanze correlate del TFA. Secondo MpA, Greenpeace e 4aqua, le restrizioni all'immissione sul mercato di PFAS non dovrebbero essere imposte per gruppi come si è fatto finora, ma nella loro interezza. Le deroghe ai divieti dovrebbero essere previste solo per gli impieghi necessari per il funzionamento della società. Greenpeace ritiene che le imprese dovrebbero rispondere dei danni che le sostanze chimiche che immettono sul mercato provocherebbero durante il loro ciclo di vita.

La Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) accoglie con favore le restrizioni per il PFHxA e le sue sostanze correlate. Secondo l'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA), dovrebbe essere adottato il prima possibile un divieto generale per le schiume antincendio contenenti PFAS. Secondo l'Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW), per salvaguardare la sicurezza delle risorse di acqua potabile l'immissione sul mercato di PFAS dovrebbe essere più limitata di quanto proposto, così da far beneficiare di una deroga soltanto gli impieghi necessari per il funzionamento della società («essential use»), poiché le misure finora adottate nel settore della protezione preventiva delle risorse (determinazione di zone di protezione e settori di alimentazione) non sarebbero efficaci per questo gruppo di sostanze che vengono immesse nell'ambiente in grandi quantità.

Swissmem e l'impresa Siemens concordano sulla proposta di limitare il PFHxA e le relative sostanze correlate. Avenergy Suisse e CARBURA sono a favore dell'idea di attendere con le restrizioni per il PFHxA e le sue sostanze correlate nelle schiume antincendio e accolgono la scelta di un approccio accurato in merito all'uso futuro di tali risorse, poiché sarebbero di grande importanza l'affidabilità che evidenziano nella formazione di pellicole e la prevenzione di riaccensioni, secondo Avenergy Suisse anche per la sicurezza delle forze di intervento. Secondo l'USC, il settore della costruzione è disposto a contribuire, per quanto possibile,

all'identificazione degli impieghi critici delle PFAS e all'esame delle alternative e delle soluzioni di smaltimento sotto il profilo dell'impiego e della sicurezza.

Secondo tre associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta), per motivi di certezza del diritto nella definizione di cui al numero 4.1 capoverso 3 si dovrebbero evitare termini come «grande pubblico», «luoghi pubblici» o «luoghi visitabili». Inoltre, non è possibile determinare il tipo di utilizzo per i fabbricanti e i fornitori di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature. Al numero 4.2 capoversi 1–3 si dovrebbe rinunciare a fissare valori limite per gli oggetti in tracce fino a quando istituzioni riconosciute come l'OCSE non avranno adottato metodi di test di riferimento. Inoltre, al numero 4.3 capoverso 1 lettera a si dovrebbe rinunciare al rimando al regolamento UE sui dispositivi di protezione individuale. Piuttosto, i dispositivi di protezione interessati andrebbero elencati direttamente nell'ordinanza, eventualmente in un allegato.

Dieci Cantoni (BE, BS, FR, GE, GR, LU, SH, SG, UR, VS), l'ACCS e chemsuisse accolgono con favore, in linea di principio, il fatto che il numero 4.2 capoverso 1 lettera b disciplini i materiali a contatto con le derrate alimentari di qualsiasi tipo e non solo quelli di carta e cartone come avviene nell'UE, ma sottolineano che, a causa del principio «Cassis de Dijon», l'esecuzione avverrà solo quando anche l'UE avrà emanato un divieto in tal senso. Secondo sette Cantoni (FR, GE, GR, LU, SH, UR, VS) e l'ACCS, la situazione sarebbe diversa se la validità della disposizione fosse stabilita nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni estere (OIPPE; RS 946.513.8).

Le associazioni mantello economiesuisse e usam, quattro associazioni (auto-suisse, IG Detailhandel, FIAL e CS BS) e la commissione extraparlamentare Forum PMI si oppongono al divieto d'uso di queste sostanze in tutti i materiali a contatto con le derrate alimentari. Nel regolamento REACH, tale divieto è limitato ai prodotti di carta e cartone, e anche l'approvato regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio vieterebbe le PFAS con un periodo di transizione di 18 mesi solo negli imballaggi a contatto con le derrate alimentari e non in altri materiali e oggetti. Secondo l'usam, il Forum delle PMI, auto-suisse e FIAL, si applica il principio «Cassis de Dijon» a meno che la deroga non sia giustificata da una procedura separata e approvata dal Consiglio federale. I requisiti non armonizzati con l'UE per i materiali a contatto con le derrate alimentari comporterebbero un elevato onere amministrativo e costi elevati per i fabbricanti e gli importatori di alimenti svizzeri. Con quest'ultima argomentazione anche IG Detailhandel, SRF e CS BS respingono il divieto d'uso di queste sostanze nei materiali a contatto con le derrate alimentari al di là della carta e del cartone. Inoltre, il Forum delle PMI osserva che per questa deroga non sono stati sufficientemente analizzati i cinque punti di controllo dell'analisi d'impatto della regolamentazione e che non si è proceduto alla stima dei costi della regolamentazione prescritta dalla legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrl; RS 930.31) e a ulteriori accertamenti.

Un Cantone (TI) si chiede come vada interpretato il concetto di «materiale omogeneo» cui si fa riferimento per il tenore ammissibile di PFHxA e relative sostanze correlate (n. 4.2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2), secondo un altro Cantone (TG) nel numero 4.3 si dovrebbe rinunciare alla deroga per i materiali tessili da costruzione, poiché esisterebbero alternative senza PFHxA e relative sostanze correlate.

Secondo sedici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SG, SH, UR, VS, ZH), l'ACCS e chemsuisse, si avrebbe l'impressione che con l'inserimento delle disposizioni nell'allegato 1.16 numero 4 per il PFHxA e le sue sostanze correlate si perderebbero le definizioni e i divieti previgenti in materia di fluoroalchilsilanoli (all. 1.16 n. 4.1 e 4.2 del diritto vigente). Tuttavia, tali disposizioni andrebbero mantenute. I Cantoni chiedono di lasciare inalterata la numerazione affinché i contenuti esistenti conservino il loro numero precedente.

Nel caso delle confezioni spray contenenti fluoroalchilsilanoli e solventi organici, al numero 5.3, secondo tre associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) si dovrebbe rinunciare alla prescrizione di etichettatura particolare del diritto vigente («solo per utilizzatori professionali»

e «letale se inalato»), poiché a concentrazioni di 25 ppb di fluoroalchilsilani è materialmente discutibile se esista un rischio acuto e perché questa prescrizione di etichettatura andrebbe oltre le disposizioni del GHS e del regolamento CLP.

Norme sui detersivi per tessuti, sui prodotti di pulizia e sui disodorizzanti (all. 2.1 e 2.2)

Diciotto Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZH), l'ACCS e chemsuisse chiedono che le sostanze odorose allergeniche interessate siano elencate in forma tabellare nell'ORRPChim insieme alla loro denominazione chimica, al numero CAS e al numero CE.

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulla modifica dei due allegati, secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) bisognerebbe rinunciare all'esistente prescrizione in materia di etichettatura per cui devono essere menzionate le sostanze odorose allergeniche nei detersivi, nonché all'integrazione dell'elenco con ulteriori sostanze odorose allergeniche da menzionare con rimando al diritto dell'UE, poiché non se ne vede il plusvalore ecologico e questa prescrizione in materia di etichettatura andrebbe oltre le disposizioni del GHS e del regolamento CLP. Se la proposta non fosse accolta, secondo questi partecipanti alla consultazione si dovrebbe rinunciare al rimando al regolamento UE sui prodotti cosmetici. Piuttosto, le sostanze odorose allergeniche interessate andrebbero elencate direttamente nell'ordinanza, eventualmente in un allegato.

Norme sui solventi (all. 2.3)

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulla modifica dell'allegato, secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) bisognerebbe rinunciare a questa prescrizione in materia di etichettatura, poiché non se ne vede il plusvalore ecologico e questa prescrizione in materia di etichettatura andrebbe oltre le disposizioni del GHS e del regolamento CLP. Inoltre, secondo questi partecipanti alla consultazione, si dovrebbe rinunciare al rimando al regolamento dell'UE sui gas fluorurati a effetto serra. Piuttosto, le sostanze fluorurate interessate andrebbero elencate direttamente nell'ordinanza, eventualmente in un allegato.

Norme sulla microplastica (all. 2.9 numero 1)

Venti Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZH), la CCA, l'ACCS e chemsuisse accolgono con favore l'adozione delle restrizioni sulla microplastica e sui preparati contenenti microplastica.

BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, Pusch, WWF e FRC concordano per lo più sulle nuove prescrizioni riguardanti la microplastica e i preparati che la contengono. Secondo FRC e Greenpeace, per ridurre l'inquinamento ambientale da microplastica andrebbero promosse ulteriori misure, come la riduzione della produzione e del consumo di plastica.

L'associazione auto-suisse, IG Detailhandel e l'impresa Siemens concordano sulla regolamentazione proposta, orientata alle prescrizioni dell'UE. L'associazione economiesuisse rileva che la Svizzera intende adottare la restrizione dell'UE sulle microplastiche ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH (regolamento UE 2023/2055), e lo ritiene accettabile. Al fine di garantire un'attuazione senza problemi, andrebbero ripresi esattamente gli stessi termini, le stesse disposizioni in materia di sorveglianza e gli stessi periodi di transizione dell'UE. Swissmem concorda sulla regolamentazione, ma gradirebbe un'estensione della deroga per scopi di analisi e di ricerca agli scopi di sviluppo. Swissmem comunica che nell'ambito della procedura di consultazione i suoi membri che lavorano materie plastiche non hanno espresso preoccupazioni. Prevedendo un periodo di transizione per lo più pluriennale e l'armonizzazione con la restrizione dell'UE, la proposta sarebbe accettabile. Secondo IG Detailhandel, per alcuni tipi di prodotti (come la lacca per capelli e la protezione solare) non esistono ancora sostituti per la microplastica e

nella definizione dei periodi di transizione si dovrebbe tenere conto dell'esaurimento delle quantità residue per evitare smaltimenti inutili.

Numerosi partecipanti alla consultazione si esprimono in dettaglio sulle disposizioni dei numeri 1.1–1.5 e sulle disposizioni transitorie del numero 7 capoversi 1 e 2:

- BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, Pusch e WWF ritengono che i criteri e i test per dimostrare la degradabilità della microplastica di cui al numero 1.1 debbano essere migliorati per ridurre la nocività e l'accumulo di microplastica in condizioni ambientali realistiche. Inoltre, la deroga per i polimeri che nella loro struttura chimica non contengono carbonio dovrebbe essere messa in discussione. Queste sostanze rappresenterebbero un problema perché la loro degradabilità nell'ambiente non è garantita; per esempio, il polifosfato di ammonio andrebbe classificato come sostanza altamente persistente. Secondo Greenpeace, inoltre, non è necessario stabilire una deroga per i polimeri idrosolubili, dato che anche questi, a causa della loro persistenza, mobilità e tossicità, comporterebbero un rischio per l'ambiente;
- tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) osservano che rispetto all'atto normativo dell'UE nel progetto di modifica dell'ORRPChim mancano al numero 1.1 le definizioni di alcuni termini, in particolare «particella», «solido», «gas», «liquido» e «prodotto per il trucco»; ciò varrebbe anche per le indicazioni sulla prassi di misurazione accettata in fase di esecuzione. Le definizioni mancanti e le disposizioni in materia di sorveglianza andrebbero inserite nell'ORRPChim in conformità al diritto dell'UE. Per il resto, tuttavia, le previste agevolazioni o semplificazioni rispetto al diritto dell'UE in altri punti del progetto di regolamentazione dovrebbero essere mantenute.

Per quanto riguarda i metodi di test per la determinazione della biodegradabilità e dell'idrosolubilità, nel numero 1.1 capoverso 3 andrebbe rimosso il rimando al regolamento REACH, legando piuttosto i metodi di test al diritto svizzero. L'onere di garantire il reperimento nell'atto normativo dell'UE del numero corretto nell'allegato corretto nella versione vigente sarebbe irragionevole per le imprese interessate. Secondo una proposta di ECO SWISS, al numero 1.1 capoverso 2 lettera a si dovrebbe rinunciare alla specifica «i polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che non sono sostanze modificate chimicamente»;

- secondo quattro associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF e Swissmem), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta), la deroga di cui al numero 1.3 capoverso 1 lettera a legata agli scopi di analisi e di ricerca dovrebbe essere estesa a coprire anche gli scopi di sviluppo. Senza questa deroga è legittimo immaginare che le unità di ricerca e sviluppo verrebbero trasferite all'estero, a detrimento della Svizzera come centro di ricerca e produzione e come mercato del lavoro. Inoltre, al numero 1.3 capoverso 2 lettera b si propone di formulare la deroga al divieto di microplastica racchiusa con mezzi tecnici in modo tale che il suo rilascio nell'ambiente non sia «impedito» ma ridotto al minimo possibile secondo lo stato della tecnica. Nessuno, infatti, può garantire «emissioni zero»;
- tre Cantoni (AI, GL, TI), la CCA e l'ACCS ritengono necessaria una spiegazione sotto forma di aiuto all'esecuzione perché si possa valutare se la microplastica incorporata in una matrice solida vi rimane durevolmente nella fase di utilizzo (n. 1.3 cpv. 2 lett. d);
- in relazione all'etichettatura particolare secondo il numero 4 capoversi 1–2, secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) sarebbe più efficace una disposizione in base alla quale i destinatari di microplastica e pertinenti preparati entrerebbero in possesso delle informazioni richieste in concomitanza con la loro ricezione. Chiedono di rinunciare alle prescrizioni.

Inoltre, al numero 1.5 andrebbero semplificati gli obblighi di informazione nei confronti

dell'autorità esecutiva. Infatti sarebbe difficile ottenere le informazioni richieste, anche per le grandi imprese, soprattutto quando i fornitori sono extraeuropei.

- per i prodotti fitosanitari contenenti microplastica non ancora autorizzati, secondo 13 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, SG, SH, VD, VS), la CCA e chemsuisse, al numero 7 dovrebbe essere previsto un periodo di transizione più breve rispetto al 2031. Secondo un Cantone (TG), i periodi di transizione per i concimi e i prodotti fitosanitari non dovrebbero essere stabiliti per l'immissione sul mercato, ma per la data di una domanda di autorizzazione.

Undici Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, JU, SH, VD, VS), la CCA e chemsuisse non trovano comprensibile perché i prodotti per il trucco beneficino di periodi di transizione notevolmente più lunghi rispetto ad altri cosmetici che rimangono sulla pelle o nei capelli; andrebbe valutata una riduzione del termine;

- BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, Pusch e WWF ritengono che i periodi di transizione per i prodotti per impieghi agricoli siano troppo lunghi, in considerazione del loro impatto immediato sull'ambiente dovuto all'applicazione diretta. Nel quadro delle consultazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è emerso che esistono valide alternative alla microplastica in questi prodotti, alcune delle quali sono già in commercio. La VSA chiede di accorciare i periodi di transizione per i cosmetici contenenti microplastica. Il termine di ottobre 2027 non sarebbe comprensibile, perché la problematica di questi prodotti è nota da parecchio tempo;
- tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) osservano che per l'immissione sul mercato di preparati contenenti microplastica in diverse applicazioni, al numero 7 capoverso 1 sono stati fissati gli stessi periodi di transizione previsti nell'UE. Si chiede una proroga di questi termini affinché, a partire dall'entrata in vigore della prevista modifica dell'ORRPChim (il 1° dicembre 2025), le imprese svizzere possano disporre dello stesso tempo che era stato concesso nell'UE, dove la disposizione era stata adottata nel mese di ottobre 2023. Inoltre, la disposizione di cui al capoverso 2, secondo la quale su richiesta devono essere presentati all'autorità competente i documenti concernenti la funzione della microplastica nel preparato, deve essere semplicemente stralciata. Questi partecipanti alla consultazione ritengono infatti che i fornitori di preparati contenenti microplastica invocherebbero interessi commerciali protetti e rifiuterebbero di fornire le indicazioni.

Norme sulle plastiche oxo-degradabili (all. 2.9 n. 2)

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulla disposizione sulle materie plastiche oxo-degradabili, ripresa inalterata dal diritto previgente, e non presentano proposte di modifica; tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) chiedono di sostituire «microparticelle» con «microplastica» nella definizione di cui al numero 2.1. Inoltre, andrebbe prevista una deroga per i polimeri generati biologicamente, poiché la loro biodegradabilità, dopo la degradazione, sarebbe favorita dalla maggiore superficie. Inoltre, mancherebbe una deroga per l'immissione sul mercato per scopi di ricerca e sviluppo. Nella disposizione transitoria riguardante l'immissione sul mercato di materie plastiche oxo-degradabili al numero 7 capoverso 3 andrebbe scelta una data successiva al 1° dicembre 2025.

Norme sulle materie plastiche espanse (all. 2.9 n. 3)

Diciassette Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZH), l'ACCS e chemsuisse accolgono con favore i primi passi verso la riduzione dell'uso di agenti espandenti di idrofluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO), perché sono sostanze correlate del TFA, un contaminante delle acque sotterranee. Secondo 13 Cantoni (AR, BE, BS, FR, GE, GR, LU, SG, SH, TG, UR, VD, VS) e chemsuisse occorre rinunciare alle deroghe di cui al numero 3.3 capoverso 4 per l'uso di agenti espandenti HFO, secondo un altro Cantone (TI) almeno in un prossimo futuro. Andrebbe piuttosto accelerato e promosso il passaggio alle sostanze naturali. Undici Cantoni (AI, GL, GR, LU, SG, SH, TG, TI, UR, ZG, ZH), la CCA, l'ACCS e chemsuisse chiedono di essere consultati dall'UFAM in merito alle raccomandazioni

sullo stato della tecnica per quanto riguarda la sostituzione degli agenti espandenti HFO (n. 3.3 cpv. 5). Se si consulta soltanto il settore non si tiene conto delle risultanze emerse nei Cantoni.

Al numero 3.2, secondo *economiesuisse*, SRF e *scienceindustries*, il divieto previsto dovrebbe essere limitato alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di schiume in quanto tali. Nel caso di prodotti di composizione complessa, come le pompe di calore, non sarebbe possibile per gli importatori ottenere informazioni sull'agente schiumogeno utilizzato. Ciò comporterebbe svantaggi competitivi per le imprese svizzere e le esporrebbe a un inutile rischio normativo. Inoltre, secondo *economiesuisse* e *scienceindustries*, la limitazione forfettaria dei prodotti schiumati con HFO non è efficace. Diversi HFO presenterebbero caratteristiche diverse che, in generale, offrirebbero spesso dei vantaggi rispetto alle alternative (migliore capacità di isolamento, minor consumo di energia durante l'esercizio). Un divieto svizzero più ampio di quello dell'UE comporterebbe significativi svantaggi competitivi e potenziali problemi di approvvigionamento. Poiché al numero 3.3 non sono previste deroghe specifiche per gli HFO, si dovrebbe rinunciare al divieto o formularlo con maggiori livelli di differenziazione. Le conoscenze scientifiche fornite dall'industria sulla compatibilità ambientale e le prestazioni tecniche di determinati HFO dovrebbero essere prese in giusta considerazione nella configurazione della regolamentazione. Secondo *economiesuisse*, la disposizione in materia di etichettatura di cui al numero 3.4 non è attuabile, soprattutto per i prodotti importati. L'esigenza che l'etichettatura sia permanente non porterebbe alcun beneficio pratico, in quanto spesso non è visibile agli utenti finali. Inoltre, le etichette infiammabili sarebbero rilevanti per la sicurezza e creerebbero nuovi rischi; secondo *scienceindustries* bisognerebbe rinunciare all'etichettatura richiesta o limitarla alle schiume prodotte sul territorio nazionale. Inoltre, secondo *economiesuisse* e *scienceindustries*, al numero 3.5 si deve rinunciare all'obbligo di comunicazione all'UFAM su richiesta. Alle menzionate proposte di *scienceindustries* aderiscono due associazioni (SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta).

Norme sui monomeri (all. 2.9 n. 4)

Secondo un Cantone (TI) andrebbe mantenuto nel numero 4.1 l'elenco esemplificativo di applicazioni di consolidamento figurante nel diritto vigente, segnatamente l'iniezione, l'iniezione in profondità, la ripassatura dei giunti o la sigillatura.

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulla disposizione sui sigillanti contenenti acrilammide ripresa inalterata dal diritto previgente nel numero 4.1, e non presentano proposte di modifica; tre associazioni (*scienceindustries*, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) chiedono di limitare il divieto di immissione sul mercato e d'uso di sigillanti a base di acrilammide alle applicazioni correlate alla fornitura di derrate alimentari e acqua potabile.

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulle disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio riprese invariate dal diritto previgente nei numeri 4.2 e 4.3 e non presentano proposte di modifica. Quattro associazioni (*scienceindustries*, SKW, VSLF ed ECO SWISS), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) chiedono di rinunciare all'obbligo di etichettatura, secondo il quale gli utilizzatori privati devono essere avvertiti dell'effetto sensibilizzante dei diisocianati, perché andrebbe oltre le disposizioni del GHS e del regolamento CLP. Si dovrebbe altresì rinunciare alla prescrizione sull'imballaggio, secondo la quale i preparati contenenti diisocianato di metilene destinati a utilizzatori privati devono essere forniti con guanti protettivi, perché l'onere logistico sarebbe eccessivo.

Norme sugli additivi contenenti metalli pesanti (all. 2.9 n. 5)

Sedici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, SG, SH, TG, UR, VD, VS, ZH), l'ACCS e *chemsuisse* accolgono con favore l'estensione delle restrizioni per le materie plastiche contenenti metalli pesanti al cloruro di polivinile (PVC) contenente piombo. Secondo un

Cantone (TG), per motivi legati al riciclaggio le deroghe per la fabbricazione e l'immissione sul mercato di materie plastiche contenenti piombo e cadmio dovrebbero essere abolite, in quanto queste sostanze inquinanti andrebbero rimosse dal circuito.

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulla disposizione ripresa dal diritto previgente sulle materie plastiche contenenti cadmio e sulla nuova restrizione per il PVC contenente piombo, e non presentano proposte di modifica. Al numero 5.2.2 capoversi 1 e 2, secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta), il termine «materiale omogeneo» cui si riferisce il tenore consentito di piombo o cadmio deve essere eliminato, in quanto non ne viene fornita una definizione e si tratta, peraltro, di un concetto non definibile. Il periodo di transizione previsto al numero 7 capoverso 6 lettera c per l'immissione sul mercato di applicazioni di PVC contenente piombo – sempreché non beneficino di periodi di transizione maggiori in virtù delle lettere a e b – dovrebbe essere esteso da 6 a 18 mesi. Il periodo di transizione di 6 mesi sarebbe troppo breve per i processi di produzione industriale. Inoltre, al numero 7 capoverso 8 andrebbe definito a quale autorità cantonale devono essere fornite informazioni sulla quantità e l'origine del PVC rigenerato contenuto in un oggetto, in modo che tale autorità possa verificare se il PVC contenente piombo immesso sul mercato benefici di una deroga rivendicata legittimamente.

Norme sugli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come sottoprodotti in materie plastiche (all. 2.9 n. 6)

Swissmem, auto-suisse e l'impresa Siemens concordano sulle norme riprese dal diritto previgente e armonizzate con il diritto dell'UE in materia di IPA contenuti in pneumatici, oggetti destinati al grande pubblico e granulati di plastica destinati a campi in erba sintetica o parchi giochi e campi sportivi.

Secondo un Cantone (TI), il numero 6.2.2 capoverso 5 deve essere integrato per far rientrare nella regolamentazione non solo le forme sfuse dei preparati contenenti IPA (materiale di spargimento e sfuso), ma anche gli oggetti formati che li contengono.

Tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) affermano che il divieto di immissione sul mercato di pneumatici contenenti oli diluenti contenenti IPA e il divieto di utilizzare tali oli per la fabbricazione di pneumatici (n. 6.2.2 cpv. 1 e 2) costituirebbero una disposizione discriminatoria nei confronti dei fabbricanti europei e svizzeri se non viene verificata la conformità alla norma delle importazioni extraeuropee. Per quanto riguarda l'analisi, occorrerebbe definire nel diritto svizzero le modalità di esecuzione della verifica (n. 6.2.2 cpv. 3). Ciò varrebbe anche per gli oggetti destinati al grande pubblico che non possono essere immessi sul mercato se contengono IPA (n. 6.2.2 cpv. 4). Qui sarebbe necessario definire quali componenti dei prodotti di composizione complessa devono essere analizzati, fornendo elenchi esaustivi da seguire. Si chiede inoltre di rinunciare all'attuale disposizione in materia di etichettatura (n. 6.3) secondo la quale i granulati o le polveri di plastica destinati a campi in erba sintetica o campi da gioco e sportivi devono essere corredati di un numero di lotto, in quanto non apporterebbe alcun valore aggiunto. Nel migliore dei casi, la possibilità di procedere a un richiamo sarebbe possibile fino al momento della consegna a un'impresa di costruzioni.

Norme sui prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Diverse associazioni e Cantoni chiedono il ravvicinamento di alcune norme al regolamento (UE) 2024/573:

- quattro associazioni professionali (APP, ProKlima, suissetec, ASF) e un'impresa (CTA) chiedono per tutte le «merci commerciali» di allineare obbligatoriamente 1 a 1 i requisiti GWP nell'ORRPChim a quelli del regolamento UE sui gas fluorurati, allo scopo di garantire la disponibilità dei prodotti. Oltre a questo, due associazioni professionali (ImmoClima Svizzera, suissetec) chiedono, per le pompe di calore e la climatizzazione degli edifici, che

non ci sia in generale una regolamentazione «più severa» nell'ORRPChim svizzera rispetto a quella prevista dal regolamento dell'UE sui gas fluorurati. La motivazione adottata è che nello sviluppo dei prodotti i fabbricanti siti all'estero si orientano alle condizioni quadro europee, e non realizzerebbero soluzioni specifiche per il mercato svizzero, «piccolo» dalla loro prospettiva. In un'ottica di disponibilità dei prodotti, le disposizioni dell'ORRPChim andrebbero adeguate, obbligatoriamente e senza eccezioni, a quelle del regolamento sui gas fluorurati;

- un Cantone (FR) e cinque associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, ProKlima, suissetec, ASF) chiedono di applicare la stessa formulazione del regolamento sui gas fluorurati nelle formulazioni dei valori limite per il GWP. In questo modo, qualora si rendessero disponibili nuovi prodotti refrigeranti si potrebbero evitare differenze nelle possibilità di impiego in Svizzera e nell'UE. Un Cantone (TI) chiede inoltre di sostituire nell'allegato 2.10 l'espressione «non superiore» con «inferiore»;
- quattro associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, suissetec, ASF) e un'impresa (CTA) chiedono un adeguamento della definizione di «immissione sul mercato» analoga alla definizione dell'UE. In assenza di allineamento, in Svizzera si applicherebbe un periodo di transizione di 6 mesi per la vendita degli apparecchi che non soddisfano ancora i nuovi requisiti. Una regolamentazione di questo tipo permetterebbe da un lato di evitare problemi di approvvigionamento, e dall'altro anche di ridurre i problemi dovuti a ritardi nel progetto;
- quattro associazioni professionali (APP, ProKlima, suissetec, ASF) e un'impresa (CTA) chiedono di utilizzare il potere calorifico dell'impianto come base per la valutazione della potenza delle pompe di calore. La motivazione fornita risiede nell'uso del potere calorifico come base per la valutazione ai sensi del regolamento UE sui gas fluorurati, nonché nell'indicazione da parte dei fabbricanti che, di conseguenza, progetterebbero la produzione di determinati impianti in base ai valori limite per la potenza fondati sul potere calorifico delle pompe di calore. Inoltre, l'utilizzo della potenza di raffreddamento come base per la valutazione della potenza complicherebbe l'esecuzione. Le associazioni professionali APP, ImmoClima Svizzera, ProKlima, suissetec e ASF chiedono inoltre che i valori limite per il GWP per i sistemi a split aria/aria con il raffreddamento come applicazione principale siano definiti sulla base della norma EN 14825 «Pdesign».

In merito all'allegato 2.10 sono pervenute anche numerose prese di posizione di natura generale:

- a causa della complessità dei divieti e delle deroghe, sette Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU), chemsuisse e l'ACCS esprimono il desiderio che venga predisposto uno strumento per gli utilizzatori e i responsabili dell'immissione sul mercato con cui verificare agevolmente la conformità legale dei prodotti refrigeranti utilizzati;
- cinque Cantoni (AG, AR, BE, BL, TG) e chemsuisse chiedono che i divieti per le PFAS di cui all'allegato 1.16, che potrebbero riguardare anche i prodotti refrigeranti contenenti HFO, siano adeguatamente menzionati nell'allegato 2.10;
- un Cantone (BL) fa notare che le pompe di calore contenenti prodotti refrigeranti naturali rappresentano un rischio per la sicurezza dei tecnici dell'assistenza, i quali finora non hanno ricevuto idonea formazione. Per non pregiudicare la reputazione dei prodotti refrigeranti naturali, la Confederazione e i Cantoni dovrebbero adottare misure urgenti per evitare incidenti e garantire la protezione dei lavoratori;
- un Cantone (JU) e chemsuisse chiedono formulazioni più chiare e comprensibili nel testo dell'ordinanza, nonché una rappresentazione più trasparente della gerarchia normativa;
- un'associazione professionale (ProKlima) e un Cantone (TI) chiedono di precisare ulteriormente la definizione di «circuiti chiusi»;
- le associazioni di agricoltori dei Cantoni di Berna, Appenzello Esterno, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e Uri, nonché Jardin Suisse, la Swiss Retail Federation e Swiss Beef chiedono che gli impianti esistenti, come pompe di calore e refrigeratori, siano obbligatoriamente esclusi dalla modifica dell'ordinanza, in modo da non rendere necessaria l'esecuzione di aggiornamenti o nuovi acquisti;

- un'impresa (FFS) propone un divieto totale degli HFO nell'allegato 2.10, senza deroghe, alla luce dei problemi ambientali causati da prodotti di degradazione persistenti come il TFA. Un divieto univoco faciliterebbe la direzione dei progetti e contribuirebbe a ridurre l'impatto ambientale;
- un Cantone (BL) accoglie con favore l'inclusione dei prodotti refrigeranti a base di idrofluorocarburi (HFO) insaturi parzialmente alogenati nel campo d'applicazione delle disposizioni dell'allegato 2.10;
- tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) propongono di inserire nell'ordinanza un rimando diretto al sito Internet dell'UFAM o alla Raccolta sistematica del diritto federale, dove si potrebbe consultare l'elenco degli Stati che hanno approvato l'emendamento al Protocollo di Montreal. Inoltre, il termine «approvato» andrebbe sostituito con la frase «Emendamento al Protocollo di Montreal...» conformemente al documento RS 0.814.021.5. L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di aumentare la chiarezza giuridica;
- per garantire la sicurezza di pianificazione, cinque associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, suissetec, ASF, ProKlima) chiedono che l'aiuto all'esecuzione sia pronto e disponibile almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'ORRPChim riveduta (cioè entro la fine di giugno 2026), e che comprenda una sinossi grafica riveduta delle norme. Anche sette Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU), chemsuisse e l'ACCS auspicano un aggiornamento tempestivo e che preveda il loro coinvolgimento.

Proposte relative ai divieti di cui al numero 2.1:

- un'associazione professionale (APP) chiede che sia mantenuto a 400 kW il valore limite per la potenza di raffreddamento nei contesti di raffreddamento degli edifici, refrigerazione di processi e pompe di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettere a, c e d nei rispettivi numeri 1. La motivazione addotta è che la potenza di raffreddamento massima si riferisce all'intero impianto, con la conseguenza che gli impianti a cascata con più apparecchi (GWP tra 150 e 2100, a circuito chiuso) sarebbero fortemente limitati dal valore limite inferiore. Ciò porrebbe un ulteriore ostacolo alla realizzazione della strategia energetica;
- quattro associazioni economiche e industriali (SRF, scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) respingono una riduzione del valore limite da 400 a 200 kW (n. 2.1 cpv. 3 lett. a e c, nei rispettivi n. 1). Sostengono che l'inasprimento non sia necessario e che le autorità non avrebbero nemmeno esposto la sussistenza di un plusvalore ecologico;
- quattro associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, ProKlima, ASF) chiedono che il capoverso 3 lettere a e d, nei rispettivi numeri 1, autorizzi, per gli impianti di climatizzazione e le pompe di calore con potenza compresa tra 200 e 400 kW, installazioni interne monoblocco con un GWP pari o inferiore a 750, analogamente al regolamento sui gas fluorurati. La motivazione fornita è che soluzioni HFO in questo intervallo di potenza non sono attualmente disponibili in commercio e quindi non costituiscono lo stato della tecnica;
- quattro associazioni economiche e industriali (SRF, scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) respingono il divieto di immissione sul mercato di impianti di climatizzazione, impianti per la refrigerazione di processi nell'industria e pompe di calore con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW (n. 2.1 cpv. 3 lett. a n. 2). La SRF adduce la motivazione che nella pratica l'inasprimento non appare molto ragionevole e comporta un inefficiente ingrandimento degli impianti. Inoltre, i proprietari di immobili residenziali non hanno la possibilità di sostituire un impianto da 10 kW – attualmente ammesso – con uno di pari potenza, ma dovrebbero aumentare almeno fino a un impianto da 12 kW (e ciò potrebbe essere più inefficiente) oppure passare a tecnologie alternative;
- in ragione della mancanza di disponibilità tecnica un'impresa (Panasonic) chiede di autorizzare, al numero 2.1 capoverso 3 lettere a e d, nei rispettivi numeri 2, un GWP fino a

- 750 per tutti gli impianti fino a 12 kW oppure di estendere il periodo di transizione di cui al numero 7 capoverso 2 lettera a;
- tre associazioni professionali (APP, ProKlima, ASF) chiedono un valore limite per il GWP di 750 anziché 150 al numero 2.1 capoverso 3 lettere a e c, nei rispettivi numeri 4 e 5, in quanto per alcune applicazioni non ci sarebbero apparecchi disponibili con un GWP inferiore a 150;
 - un'associazione economica (EPEE) e un'impresa (Panasonic) chiedono di sopprimere il numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 5 oppure di estendere la deroga di cui al numero 7 capoverso 5 a tutti i dispositivi a split aria/aria (sistemi singoli, multipli e VRF), con un periodo di transizione fino al 2033. La motivazione addotta è l'attuale non fattibilità tecnica, non essendo al momento disponibili alternative idonee con un GWP inferiore a 150 per apparecchi a split superiori a 12 kW;
 - un'associazione professionale (ASF) chiede per il capoverso 3 lettera b numero 2 un aumento del valore limite per il GWP da 750 a 1500, anche per gli impianti con freddo combinato positivo e negativo (p. es. combinazioni a gas caldo). Questo perché, in caso di freddo negativo con temperature di esercizio a partire da -25°C (evaporazione fino a -35°C), sono difficilmente disponibili prodotti refrigeranti idonei con GWP inferiore a 750;
 - due associazioni professionali (ASF e ProKlima) chiedono che, al numero 2.1 capoverso 3 lettera c, le deroghe per le pompe di calore siano concepite in modo analogo a quelle per la climatizzazione, perché la maggior parte dei prodotti è identica o molto simile;
 - un'associazione professionale (ASF) chiede che il numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 1 e 4 autorizzi per la refrigerazione di processi installazioni interne monoblocco di potenza $> 50\text{ kW}$ e $\leq 400\text{ kW}$ e con un GWP fino a 750 analogamente al regolamento sui gas fluorurati. La motivazione fornita è che soluzioni HFO in questo intervallo di potenza non sono attualmente disponibili in commercio e quindi non costituiscono lo stato della tecnica;
 - tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono una deroga generale o un lungo periodo di transizione per gli apparecchi di laboratorio e di analisi in relazione al capoverso 3 lettera c. Questo perché ne sarebbero interessati soprattutto l'industria manifatturiera e gli istituti di ricerca, per esempio per apparecchi refrigerati come centrifughe, incubatori o sistemi di sensori;
 - un Cantone (TI) raccomanda di precisare la definizione di «pompe di calore» al numero 2.1 capoverso 3 lettera d. Il concetto, infatti, sarebbe ambiguo; bisognerebbe chiarire che si intendono anche i sistemi reversibili che vengono utilizzati principalmente per la produzione di calore;
 - tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) interpretano la modifica del capoverso 3 lettera d come estensione del campo d'applicazione (da «pompe di calore per l'approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza» a «pompe di calore» in generale); se del caso ci si dovrebbe rinunciare, perché non è necessario un inasprimento e le autorità non hanno esposto la sussistenza di un plusvalore ecologico;
 - un'associazione professionale (suissetec) chiede una deroga nel numero 2.1 capoverso 3 lettera d per gli impianti a pompa di calore interni con potenza di riscaldamento da 0 a 200 kW in edifici residenziali. In questi casi, i prodotti refrigeranti con un GWP fino a 750 devono essere autorizzati se l'installazione esterna non è possibile per motivi tecnici o economici;
 - un'associazione economica (EPEE) chiede la soppressione del divieto per le pompe di calore superiori a 200 kW ai sensi del numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 1, poiché il regolamento (UE) 2024/573 non prevede una categoria di potenza corrispondente e quindi la norma non sarebbe in sintonia con il regolamento sui gas fluorurati;
 - cinque associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, ProKlima, suissetec, ASF) chiedono per il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 2 un ravvicinamento obbligatorio al regolamento sui gas fluorurati, con valori limite per il GWP inferiori a 150 a partire dal 1° gennaio 2027 per le pompe di calore a split aria/acqua e a partire dal 1° gennaio 2029

per le pompe di calore a split aria/aria, in quanto soluzioni inferiori a 12 kW con HFO non sarebbero realistiche;

- un'associazione professionale (ASF) chiede la riduzione del valore di GWP ammesso da 2100 a 750 per il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numeri 2 e 3 in combinato disposto con il numero 7 capoverso 2 lettere b e c e il numero 7 capoverso 3 lettera b, in quanto ciò impedirebbe l'impiego di R-410A nelle pompe di calore aria/aria (sistemi a split);
- un'impresa (Panasonic) chiede che il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 2 si applichi solo alle pompe di calore aria/acqua a circuito chiuso fino a 12 kW, ma non alle pompe di calore a split aria/acqua (singole, multiple, a refrigerazione diretta o indiretta). La disponibilità di alternative idonee sarebbe limitata e i sistemi a split spesso non si potrebbero sostituire con apparecchi monoblocco nel risanamento di edifici esistenti e case plurifamiliari;
- cinque associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, ProKlima, suissetec, ASF) e un'impresa (CTA) chiedono una deroga e un rinvio di due anni per le pompe di calore interne. La motivazione addotta è che la regolamentazione secondo il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 2 potrebbe provocare colli di bottiglia nella produzione e ritardi nelle consegne in Svizzera, e ciò sarebbe problematico soprattutto per la sostituzione di pompe di calore esistenti. La norma andrebbe perciò adeguata al regolamento UE sui gas fluorurati;
- un'impresa (Grünwald) chiede per il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 3 un differimento del divieto previsto per i prodotti refrigeranti con un GWP fino a 2100, al più presto al 1° gennaio 2030, perché i prodotti refrigeranti con un GWP inferiore a 750 in genere sono infiammabili – includono sostanze estremamente infiammabili e potenzialmente esplosive come l'R-290 (propano) – mentre i prodotti refrigeranti interessati dal divieto solitamente non sono né infiammabili né esplosivi. Passare troppo presto a prodotti refrigeranti alternativi comporterebbe quindi alcuni rischi per la sicurezza;
- l'impresa Lunor G. Kull chiede di riformulare il capoverso 3 lettera d in modo che i deumidificatori ad alte prestazioni per uso commerciale possano continuare a funzionare con prodotti refrigeranti con un GWP inferiore a 750;
- l'associazione professionale ProKlima chiede per il capoverso 3 lettera d numero 4 un differimento della regolamentazione al 1° gennaio 2029, poiché attualmente l'offerta di prodotti idonei sarebbe ancora troppo limitata;
- il Cantone di Friburgo fa riferimento alla versione francese e propone di precisare il numero 2.1 capoverso 4, in quanto l'UE distingue tra impianti di refrigerazione e impianti di climatizzazione/pompe di calore. La formulazione attuale potrebbe erroneamente escludere i condizionatori d'aria;
- un'associazione economica (EPEE) e un'impresa (Panasonic) chiedono che al numero 2.1 capoverso 4 si preveda una deroga per i sistemi multisplit e VRF (A2A), perché al momento sono le soluzioni di riscaldamento e raffreddamento più efficienti sotto il profilo energetico. Un divieto porterebbe ad alternative meno efficienti;
- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono che al numero 2.1 capoverso 4 si rinunci all'inasprimento che si ottiene estendendo il campo d'applicazione da «impianti per l'utilizzo di aria fredda che funzionano con refrigeranti stabili nell'aria e che non sono dotati di un circuito del vettore del freddo» a «impianti per la produzione del freddo con evaporazione diretta, che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria». Allo stesso modo, bisognerebbe rinunciare all'inasprimento conseguente alla riduzione della potenza di raffreddamento massima da 100 a 50 kW di cui al numero 2.1 capoverso 5. Gli inasprimenti non sarebbero necessari e le autorità non avrebbero esposto la sussistenza di un plusvalore ecologico;
- un'associazione professionale (ASF) chiede di sopprimere la prescrizione sulla tecnologia per ridurre il contenuto di prodotto refrigerante (n. 2.1 cpv. 6), secondo la quale m/Q₀K deve essere maggiore di 2 kg/kW. La motivazione addotta è che la forte riduzione dei limiti di potenza farebbe rientrare nella norma solo pochi impianti;
- sette Cantoni (AG, AR, BE, BS, SH, TG, VS), tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF

- Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono di chiarire, nel numero 2.1 capoverso 6, se la percentuale indicata per il criterio «ridurre il contenuto di prodotto refrigerante di almeno il 15 per cento» si riferisce al volume o al peso;
- l'associazione economiesuisse, tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono che si rinunci, al numero 2.1 capoverso 7, a un divieto di esportazione per gli impianti stazionari, perché complicherebbe la delocalizzazione o il riutilizzo delle linee di produzione, mentre sarebbe ammesso il mantenimento in esercizio degli stessi impianti in Svizzera;
 - l'associazione economica EPEE chiede di sopprimere i divieti per gli HFO di cui al numero 2.1 capoversi 8–9, essendo prematuro vietare l'impiego di HFO in varie applicazioni già a partire dal 2032. La spiegazione fornita è che il regolamento (UE) 2024/573 prevede un divieto dei gas fluorurati a effetto serra, ma con una clausola di riesame prima del 2030;
 - il Cantone Ticino accoglie con favore i primi passi compiuti a favore della riduzione dell'uso di HFO come prodotti refrigeranti (n. 2.1 cpv. 8–9). Sottolinea che nell'ambiente gli HFO sono parzialmente o completamente degradati in TFA, una sostanza inquinante che desta crescente preoccupazione in relazione alle acque. Benché il GWP sia modesto, l'impiego di HFO andrebbe quindi ulteriormente limitato nel prossimo futuro;
 - l'associazione professionale ASF propone di sostituire, al numero 2.1 capoverso 9 lettera b, la formulazione «dotati di un circuito del vettore del freddo» con «a circuito chiuso», per avere un allineamento alle norme sulla climatizzazione e sulle pompe di calore; si tratterebbe per lo più di prodotti identici o simili;
 - un'impresa (Panasonic) segnala, in relazione al numero 2.1 capoverso 9 lettera d, che le pompe di calore ad acqua autonome/monoblocco fino a 12 kW possono potenzialmente passare in tempi ragionevoli all'R-290 e ai prodotti refrigeranti privi di fluoro. Sarebbero già disponibili sul mercato, con una quota di mercato in aumento.

Proposte relative alle deroghe di cui al numero 2.2:

- per quanto riguarda il numero 2.2 capoversi 1, 3, 4, 7, 8 e 11, un Cantone (FR) segnala che l'applicabilità di queste deroghe senza una richiesta di autorizzazione rende difficile per le autorità esecutive verificare retroattivamente la conformità di un impianto;
- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono di inserire una frase introduttiva al numero 2.2 prima del capoverso 1 per prevedere come regola generale un'esclusione dal campo d'applicazione dei divieti secondo il numero 2.1 per gli apparecchi utilizzati per scopi di ricerca e sviluppo, i dispositivi diagnostici per il settore umano e veterinario e gli apparecchi di analisi. Ciò dovrebbe includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche apparecchi come i dispositivi istologici o determinate centrifughe da laboratorio;
- un'associazione economica (economiesuisse), tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) propongono di sopprimere il numero 2.2 capoverso 3 lettera b. La formulazione «il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima» si concentrerebbe troppo unilateralmente su un solo aspetto ambientale. Dovrebbe invece esserci una visione globale delle ripercussioni ecologiche ed economiche dell'impiego e del divieto;
- tre associazioni professionali (APP, CPS, ASC) chiedono di precisare la deroga di cui al numero 2.2 capoverso 4 lettera a, per chiarire la formulazione «non è possibile rispettare». Andrebbero infatti stabiliti criteri tecnici, economici e ambientali concreti. Inoltre, la deroga dovrebbe essere disciplinata direttamente nell'ordinanza e non solo nell'aiuto all'esecuzione, così da poterne garantire la disponibilità in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova ordinanza; ciò vale segnatamente in considerazione dei lunghi periodi di pianificazione – da uno a due anni – dei progetti di pompe di calore;
- un'impresa (Panasonic) chiede di estendere la deroga di cui al numero 2.2 capoverso 6 a tutti i sistemi a split con una carica di prodotto refrigerante inferiore a 3 kg e potenza

massima di 12 kW. Non sarebbe comprensibile, dal punto di vista tecnico, perché la deroga dovrebbe applicarsi solo ai sistemi a split singoli. La deroga di cui al numero 2.2 capoverso 9 dovrebbe essere estesa a tutte le pompe di calore ad acqua;

- 16 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG, UR, VS, ZG, ZH) e le associazioni CCA, ACCS e VSA chiedono di rinunciare in tempi brevi, al numero 2.2 capoverso 11, a incentivi e deroghe per l'impiego di prodotti refrigeranti HFO, nonostante il GWP modesto. Andrebbe piuttosto accelerato e promosso in modo mirato il passaggio ai prodotti refrigeranti naturali.

Proposte relative agli obblighi di etichettatura di cui al numero 2.4:

- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono, in relazione al numero 2.4 capoverso 2, che gli elenchi corrispondenti siano inseriti in un allegato della legislazione svizzera, poiché il riferimento sistematico a leggi, regolamenti o metodi di test stranieri sarebbe di difficile attuazione per le imprese. L'onere che ne deriverebbe in termini di reperimento delle informazioni riguarderebbe ogni singola impresa, e non sarebbe né ragionevole né efficiente;
- secondo i partecipanti alla consultazione appena menzionati, l'obbligo di etichettatura di cui al numero 2.4 capoverso 3 deve essere soppresso perché l'applicabilità della norma non sarebbe garantita, in particolare perché, secondo l'esperienza, gli importatori di apparecchi e articoli complessi spesso non dispongono delle informazioni richieste e queste non possono essere acquisite, in particolare per le importazioni provenienti da Paesi non europei, e perché l'esecuzione non sarebbe garantita. Inoltre, viene messa in discussione la pertinenza del regolamento dell'UE per la Svizzera. Il rimando a leggi e metodi di test stranieri sarebbe scarsamente praticabile per le imprese, poiché l'onere legato al reperimento delle informazioni sarebbe individuale e ripetuto e perciò sproporzionato.

Proposte relative alla ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell'aria al numero 3.3:

- cinque associazioni professionali (FWS, ImmoClima Svizzera, ProKlima, suissetec, ASF) e due imprese (CTA, Grünewald) chiedono che i divieti di ricarica non si applichino agli impianti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore di un divieto corrispondente. Tale divieto dovrebbe applicarsi al più presto 20 anni dopo la messa in esercizio; per le pompe di calore si propone un termine almeno fino al 2047. Ciò dovrebbe garantire la sicurezza degli investimenti e impedire che i sistemi esistenti a basso consumo energetico debbano essere sostituiti in anticipo;
- un'associazione professionale (SRF) chiede di sopprimere il divieto di ricarica di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, in quanto la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell'aria – in particolare negli impianti per la refrigerazione di derrate alimentari o merci deperibili – deve rimanere possibile fino alla fine del ciclo di vita tecnico degli impianti. Un divieto di ricarica implicherebbe, in caso di riparazione, una sostituzione completa dell'impianto, il che non appare opportuno sotto il profilo ecologico ed economico; anche tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono la soppressione del numero 3.3.1 capoverso 2, ritenuto non necessario;
- due associazioni professionali (ImmoClima Svizzera, suissetec) chiedono in relazione al numero 3.3.2 una deroga per la ricarica con prodotti refrigeranti con un GWP inferiore a 2500 per l'intero ciclo di vita di un impianto. Se il prodotto refrigerante rigenerato non fosse disponibile in quantità sufficiente, l'utilizzo di nuovo prodotto refrigerante dovrebbe rimanere consentito. In questo modo si eviterebbe che le pompe di calore funzionanti debbano essere smaltite prematuramente per mancanza di prodotto refrigerante;
- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono di sopprimere la limitazione della deroga di cui al numero 3.3.2 capoverso 1 lettera a agli impianti che operano sotto i -50°C , poiché nel rapporto esplicativo non viene esposto alcun beneficio ecologico e non sarebbe nemmeno comprensibile il motivo per cui debbano essere escluse le pompe di calore con temperature di esercizio superiori, per esempio nel settore degli edifici. Viene inoltre criticata la poca

chiarezza della formulazione di cui al capoverso 2 lettera b numero 1, poiché i prodotti refrigeranti nelle pompe di calore e nelle macchine frigorifere si trovano sempre all'interno di un circuito. Inoltre, viene chiesto di estendere la deroga di cui al capoverso 2 lettera b numero 2 anche agli impianti industriali, per analogia con le centrali nucleari. Si portano come motivi la complessità comparabile, i requisiti di sicurezza e i vincoli normativi nella produzione chimico-farmaceutica, che renderebbero necessario un mantenimento in esercizio, neutrale sotto il profilo tecnologico, dei sistemi esistenti.

Numero 3.4 – proposte relative alle norme sui controlli della tenuta stagna e sulla rilevazione delle perdite:

- un Cantone (BL) chiede l'introduzione di un controllo della tenuta stagna per gli impianti con prodotti refrigeranti HFO puri (analogamente agli obblighi attualmente esistenti per gli impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria o che riducono lo strato di ozono). La motivazione fornita è la degradazione dei prodotti refrigeranti HFO in TFA, con relativo accumulo nell'ambiente e in particolare nell'acqua potabile. Inoltre, anche nell'UE esiste un obbligo simile.

L'UFAM ha discusso di questa proposta prima con le associazioni professionali del settore della refrigerazione, della climatizzazione e delle pompe di calore (APP, ImmoClima Svizzera, ASF, suissetec, ProKlima), affrontando anche l'obbligo di un sistema di rilevazione delle perdite per gli impianti che utilizzano prodotti refrigeranti HFO. Successivamente, l'UFAM ha esposto la proposta alle cerchie interessate (autorità esecutive cantonali, chemsuisse, associazioni economiche e professionali, imprese) per un'ulteriore consultazione;

- 14 Cantoni (BL, GR, OW, SG, TG, UR, VD, ZG, AI, VS, NE, AG, GE, TI), la CCA, chemsuisse, un'associazione economica (EPEE) e le associazioni professionali (APP, ImmoClima Svizzera, ASF, suissetec, ProKlima) appoggiano l'introduzione dei suddetti obblighi;
- due associazioni professionali (ASF, ImmoClima Svizzera) raccomandano anche l'introduzione del requisito del sistema di rilevazione delle perdite per gli impianti con più di 250 kg di prodotti refrigeranti HFO, calcolati per ciascun circuito refrigerante. EPEE propone tale requisito già a partire da una capacità di prodotti refrigeranti HFO di 100 kg;
- anche due imprese (FFS, CTA) si esprimono a favore dei nuovi requisiti e propongono ulteriori varianti per il campo d'applicazione degli obblighi;
- due associazioni economiche (scienceindustries, SKW), un'associazione mantello (usam) e un'impresa (Weishaupt AG) respingono la proposta facendo riferimento, tra l'altro, agli obblighi già esistenti, agli oneri amministrativi e alla mancanza di plusvalore ecologico.

Proposte relative alle norme concernenti il registro di manutenzione di cui al numero 3.5:

- per il numero 3.5 capoverso 3 lettera e un Cantone (FR) chiede indicazioni più precise nel registro di manutenzione. Andrebbero infatti annotati anche il numero di lotto del prodotto refrigerante con cui è stato ricaricato un impianto e l'indicazione se si tratta di un prodotto refrigerante nuovo o rigenerato;
- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e sei imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono di eliminare dal numero 3.5 capoverso 3 lettera e l'obbligo di indicare se il prodotto refrigerante è nuovo o rigenerato. La motivazione fornita è che una tale iscrizione nel registro di manutenzione, conservato in modo decentralizzato, non apporta alcun beneficio pratico o ecologico, è potenzialmente soggetta a errori e comporta un onere amministrativo sproporzionato.

Proposta relativa all'obbligo di notifica di cui al numero 5.1:

- nell'ambito dell'attuale revisione, il Cantone Ticino raccomanda di precisare al numero 5.1 che con il termine «ubicazione» si intende univocamente l'indirizzo in cui un dato impianto è installato. Questa integrazione servirebbe a precisare l'obbligo di notifica per gli impianti stazionari con più di 3 kg di prodotto refrigerante.

Proposte relative alle raccomandazioni di cui al numero 6:

- 17 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH), chemsuisse e l'ACCS chiedono un'integrazione del numero 6 lettera a: le raccomandazioni sullo stato della tecnica dovrebbero essere emanate dopo aver sentito sia i settori interessati che i Cantoni. Inoltre, i Cantoni dovrebbero essere consultati anche in merito alle disposizioni sull'impiego dei prodotti refrigeranti HFO. Quattro Cantoni (GR, SG, UR, ZH) osservano che il capoverso 11 non è stato incluso nell'elenco dei campi d'applicazione di cui al numero 6 lettera a;
- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono che nella determinazione dei settori interessati non siano presi in considerazione solo i fabbricanti, gli importatori e gli installatori di impianti, ma anche – e obbligatoriamente – gli utilizzatori commerciali e industriali di detti impianti e i fabbricanti e importatori di prodotti refrigeranti. Solo in questo modo si potrebbe garantire l'adeguata considerazione di tutte le prospettive rilevanti nell'elaborazione delle raccomandazioni tecniche.

Proposte relative alle disposizioni transitorie di cui al numero 7:

- tre associazioni industriali (scienceindustries, SKW, VSLF), un'associazione professionale (ASF) e tre imprese (Sika, Syngenta e BASF, nonché le imprese del gruppo BASF Agro, BASF Chemetall GmbH e Rolic Technologies SA) chiedono di sopprimere il numero 7 capoverso 1, dato che il termine del 31 dicembre 2016 ivi indicato è scaduto e quindi obsoleto. Poiché il periodo di transizione si applica solo alle autorizzazioni concesse prima del 1° dicembre 2013, la normativa non è più rilevante e deve essere soppressa per evitare confusione;
- un Cantone (BL) chiede che i periodi di transizione di cui al numero 7, in particolare per gli impianti a split con evaporazione diretta e liquefazione diretta e per gli impianti a circuito chiuso con evaporazione diretta e liquefazione diretta, tengano assolutamente conto della disponibilità sul mercato degli apparecchi o degli impianti;
- un'associazione professionale (ASF) propone che la disposizione transitoria valida fino al 31 dicembre 2028 ammetta solo un prodotto refrigerante con un GWP fino a 750 (anziché 2100) per gli impianti a split nuovi. La proposta è motivata dalle tecnologie sostitutive disponibili sul mercato e dalla prevenzione delle emissioni di prodotto refrigerante con un GWP elevato. L'UFAM ha discusso di questa proposta prima con le associazioni professionali del settore della refrigerazione, della climatizzazione e delle pompe di calore (APP, ImmoClima Svizzera, ASF, suissetec, ProKlima). Successivamente, l'UFAM ha esposto la proposta alle cerchie interessate (autorità esecutive cantonali, chemsuisse, associazioni economiche e professionali, imprese) per un'ulteriore consultazione;
- 13 Cantoni (BL, GR, OW, SG, TG, UR, VD, ZG, AI, VS, NE, AG, TI), la CCA, chemsuisse e due associazioni professionali (ASF, ImmoClima Svizzera) sostengono l'introduzione di valori limite inferiori nella disposizione transitoria;
- un'associazione professionale (ASF), un'associazione economica (EPEE) e un'impresa (Heim AG) approvano il valore limite per il GWP transitorio per gli impianti a split con evaporazione diretta e liquefazione diretta fino a una potenza termica di 12 kW, ma non per gli impianti di dimensioni maggiori;
- due associazioni economiche (scienceindustries, SKW), un'associazione mantello (usam) e un'impresa (Weishaupt AG) respingono i valori limite inferiori, adducendo un'offerta insufficiente di tecnologie sostitutive sul mercato.

Norme sui prodotti estinguenti (all. 2.11)

Swissmem e auto-suisse concordano sulla modifica dell'allegato, secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) bisognerebbe rinunciare al rimando al regolamento dell'UE sui gas fluorurati a effetto serra. Piuttosto, le sostanze fluorurate interessate andrebbero elencate direttamente nell'ordinanza, eventualmente in un allegato.

Norme sulle confezioni aerosol (all. 2.12)

Swissmem e auto-suisse concordano sulla modifica dell'allegato, tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) accolgono con favore la deroga per gli HFO di cui al numero 3 capoverso 2, mentre si dovrebbe rinunciare a un'etichettatura particolare ai sensi del numero 4. Non apporterebbe alcun valore aggiunto, mentre invece avrebbe il potenziale di confondere i consumatori, in particolare i pazienti che hanno bisogno di inalatori. Inoltre, i periodi di transizione di cui al numero 7 sarebbero troppo brevi e andrebbero estesi ad almeno 18 mesi.

Norme sugli oggetti a base di materiali legnosi e altri oggetti contenenti resina (all. 2.17)

Quindici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TI, UR, VD) e chemsuisse accolgono con favore la misura di riduzione delle emissioni di formaldeide derivanti da materiali legnosi e altri oggetti, allineata al diritto dell'UE, e la restrizione alla loro immissione sul mercato se rilasciano formaldeide in concentrazioni pericolose per la salute.

Secondo cinque Cantoni (AG, AR, BE, BS, TG) e chemsuisse occorre verificare se la deroga per i dispositivi di protezione individuale (n. 2 cpv. 1 lett. d) abbia una rilevanza pratica nel contesto in esame o se possa essere omessa. Secondo sette Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, JU, TG) e chemsuisse le deroghe formulate al numero 2 capoverso 2 lettera d e al capoverso 3 lettera a tutelerebbero solo il pubblico in generale, ma non i lavoratori. Le deroghe dovrebbero essere adeguate di conseguenza oppure omesse.

Secondo dodici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, LU, SG, SH, TG, UR, ZH), l'ACCS e chemsuisse, la previgente definizione di materiali legnosi (all. 2.17 n. 1) deve essere mantenuta.

FRC accoglie con favore l'introduzione di valori limite massimi per le emissioni di formaldeide provenienti da oggetti in ambienti chiusi e dagli allestimenti interni di veicoli stradali, ma avrebbe preferito valori massimi inferiori a causa di possibili emissioni aggiuntive di altre sostanze non regolamentate («effetti cocktail»).

Swissmem e auto-suisse concordano sulle nuove prescrizioni sulla limitazione del rilascio di formaldeide da materiali legnosi e altri oggetti. In merito alla deroga al divieto di immissione sul mercato di oggetti secondo l'allegato 2.17 numero 2 capoverso 2 lettera a, cioè formaldeide e prodotti che la rilasciano che sono naturalmente contenuti nei materiali, tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF), l'impresa BASF (BASF Schweiz AG e le imprese del gruppo Chemetall GmbH, BASF Agro B.V. Arnhem e Rolic Technologies SA) e altre due imprese (Sika, Syngenta) si chiedono se tale presenza negli oggetti sia meno dannosa rispetto agli oggetti di produzione industriale. Per quanto riguarda la deroga di cui al numero 2 capoverso 3 lettera a, questi partecipanti alla consultazione fanno presente che i conducenti di veicoli trascorrono più tempo a bordo di veicoli per uso commerciale che di veicoli privati.

Norme sui gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici (all. 2.19)

Quattro Cantoni (BE, BL, BS, FR) e chemsuisse accolgono con favore l'armonizzazione con i nuovi requisiti dell'UE e la sintesi dei requisiti per gli impianti elettrici in un allegato separato. Swissnuclear e un'impresa (BKW Energie SA) rimandano, in tutto o in parte, alla presa di posizione dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) per ciò che riguarda le loro proposte di modifica. In merito al contenuto dei numeri 1–6 del nuovo allegato 2.19, i partecipanti alla consultazione si esprimono nel modo seguente:

- sei associazioni (AIHK, CC TI, Swissmem, ZHK, Swissnuclear, AES) e sette imprese (EWN, Hitachi Energy, sgsw, Siemens Svizzera SA, Swisspower SA, BKW Energie SA, Swissgrid SA) formulano raccomandazioni in merito alla definizione dei gas isolanti presente nel numero 1 capoverso 1;
- otto Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, TG, VS) e chemsuisse lamentano, nella definizione dei gas isolanti HFO e dei gas isolanti al fluorochetone contenuta nel numero 1 capoversi 3 e 4, la scelta della formulazione «e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato

- di ozono [...] né sostanze stabili nell'aria», che considerano infelice e di difficile comprensione. Un Cantone (FR) chiede di utilizzare la stessa nomenclatura del regolamento (UE) 2024/573, reputandola più comprensibile;
- l'associazione mantello economiesuisse, Swissmem e tre imprese (ewz, Siemens Svizzera SA, Swissgrid SA) chiedono di non equiparare l'ampliamento di un impianto (n. 1 cpv. 7) alla prima immissione sul mercato (capoverso 7). Da un lato, la disposizione sarebbe un inasprimento rispetto al diritto dell'UE, dall'altro potrebbe comportare una sostituzione prematura di impianti ancora funzionanti. Un'impresa (FFS) chiede di integrare la definizione in modo da equiparare alla prima immissione sul mercato l'ampliamento con componenti già immessi sul mercato;
 - due associazioni (Swissnuclear, AES) e due imprese (BKW Energie SA, Swissgrid SA) chiedono di integrare le definizioni affinché il fabbricante sia responsabile dell'immissione sul mercato e l'immissione sul mercato comprenda la messa a disposizione dell'impianto sul mercato e tutte le prove e i test necessari prima della consegna all'acquirente. Senza questa integrazione, non sarebbe chiaro quando la responsabilità passa dal fabbricante al gestore. Secondo questi partecipanti alla consultazione, si dovrebbe inoltre stabilire che il gestore è responsabile della messa in esercizio e che la messa in esercizio comprende l'utilizzo dell'impianto e l'attuazione di misure di sicurezza;
 - un'associazione (SG4N0) e un'impresa (Siemens Energy AG) chiedono che in luogo del divieto di immissione sul mercato venga introdotto un divieto di messa in esercizio, in sintonia con il diritto europeo;
 - economiesuisse, cinque associazioni (AIHK, CC TI, CCIG, Swissmem, ZHK) e sette imprese (AEW Energie AG, AXPO Services AG, EWN, GE Grid, Hitachi Energy, sgsw, SwissPower SA) chiedono di aumentare da 1 a 1000 il valore limite per il GWP dei gas isolanti per gli impianti di commutazione nelle gamme di tensione 52–145 kV e oltre 145 kV. Diversamente, la norma impedirebbe la diffusione di un'importante nuova tecnologia basata sull'uso del fluoronitrile, anche qualora tale prodotto palesasse un bilancio di CO₂ migliore nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto rispetto alle alternative con un GWP inferiore a 1. Un valore limite di 1000 per il GWP, inoltre, sarebbe necessario per garantire l'apertura tecnologica ed evitare una situazione di monopolio. Del resto, attualmente non sarebbero disponibili soluzioni con un GWP inferiore a 1 per tensioni di esercizio superiori a 145 kV;
 - sei associazioni (AIHK, CC TI, Swissmem, Swissnuclear, AES, ZHK) e sette imprese (BKW Energie SA, EWN, GE Grid, Hitachi Energy, sgsw, Swissgrid SA, SwissPower SA) chiedono una riformulazione del numero 2.1 capoverso 1 lettera d, in modo che il divieto riguardi gli impianti nella gamma di tensione 52–145 kV e una corrente di corto circuito superiore a 50 kA, nonché impianti di commutazione nella gamma di tensione superiore a 145 kV. Ciò escluderebbe dal divieto, come nel diritto dell'UE, alcuni impianti di commutazione di generatori;
 - secondo un'impresa (Siemens Svizzera SA), la definizione di impianti di commutazione che si legge nell'allegato 2.19 comprende le funzioni di «generazione, trasmissione e distribuzione». Tuttavia, nei divieti di cui al capoverso 2.1 si parla «solo» di «distribuzione primaria e secondaria». Per evitare ambiguità, in tale capoverso andrebbe considerato anche il livello della generazione;
 - un'impresa (Swissgrid SA) chiede di specificare al numero 2.1 capoverso 2 che gli altri impianti e apparecchi elettrici non devono essere destinati alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica. In questo modo si chiarirebbe cosa comprendono gli «altri impianti e apparecchi»;
 - un'associazione (SG4N0) e un'impresa (Siemens Energy AG) chiedono che le deroghe di cui al numero 2.2 coprano integralmente le disposizioni previste dal diritto europeo. Chiedono inoltre un rimando al regolamento UE in materia di progettazione ecocompatibile (ESPR), in un'ottica di garanzia di trasparenza;
 - Swissmem chiede di sopprimere la condizione di cui al numero 2.2 capoverso 1 secondo la quale la deroga si applica solo se la riparazione non comporta un ampliamento dell'impianto o un aumento della quantità di gas isolante. L'ampliamento degli impianti non dovrebbe essere vietato, in quanto ciò comporterebbe la messa fuori esercizio anticipata degli stessi;

- tre associazioni (Swissmem, Swissnuclear, AES) e tre imprese (BKW Energie SA, ewz, Swissgrid SA) propongono di aggiungere al numero 2.2 capoverso 2 che secondo lo stato della tecnica non esisterebbe un prodotto alternativo anche qualora la soluzione alternativa equivalente non fosse disponibile presso più di un offerente. La specifica sarebbe necessaria per garantire l'apertura tecnologica ed evitare una situazione di monopolio; un'impresa (Alpiq) chiede inoltre che, nel determinare se più di un offerente rende disponibile un'alternativa equivalente, si tenga conto delle particolarità locali. Ciò sarebbe necessario affinché confluisca nella valutazione anche l'ingombro. Swissmem chiede inoltre la precisazione che il prodotto alternativo di cui al capoverso 2 deve essere tecnicamente equivalente. Secondo Swissnuclear è necessario un ulteriore capoverso in cui si precisi che un'alternativa è considerata equivalente solo se presenta un'adeguata sperimentazione in condizioni operative, in particolare per gli impianti nucleari. In questi casi, la sperimentazione è sancita dalle leggi e dalle direttive applicabili. L'impresa ValGrid chiede che siano ammessi gas isolanti con un GWP inferiore a 1000, in modo da non limitare il mercato a un unico fornitore e garantire tempi di consegna ragionevoli. Due imprese (ValGrid, FFS) chiedono inoltre una deroga per alcuni impianti esterni isolati dall'aria, per i quali non ci sarebbero ancora alternative;
- quattro associazioni (AIHK, CC TI, Swissmem, ZHK) e quattro imprese (EWN, Hitachi Energy, sgsw, SwissPower SA) chiedono di riformulare la deroga di cui al numero 2.2 capoverso 3 in modo da escludere gli impianti il cui gas isolante ha un GWP inferiore a 1000 e un equivalente di CO₂ inferiore durante l'intero ciclo di vita del prodotto. La modifica sarebbe necessaria per tenere conto non solo della struttura ma dell'intero ciclo di vita del prodotto. Due associazioni (Swissnuclear, AES) e quattro imprese (Alpiq Holding SA, BKW Energie SA, ewz, Swissgrid SA) chiedono di riformulare la deroga di cui al numero 2.2 capoverso 3 in modo da escludere gli impianti dal divieto se l'impiego di gas isolanti stabili nell'aria o di gas isolanti HFO rende possibile una struttura meno ingombrante e il consumo di meno materiale. La modifica sarebbe necessaria per tenere conto anche delle emissioni di CO₂ derivanti da misure strutturali, per esempio se un impianto sostitutivo richiede più spazio. L'impresa ewz chiede l'introduzione di una deroga affinché debbano essere prese in considerazione le emissioni di CO₂ dell'intero impianto e non solo il GWP del gas isolante. Un Cantone (FR) ritiene opportuno definire o delimitare il concetto di «gas serra» nella deroga;
- Swissmem chiede di precisare che il prodotto alternativo di cui al numero 2.2 capoverso 4 deve essere tecnicamente equivalente;
- quattro associazioni (ewz, AES, Swissnuclear, Swissmem) e quattro imprese (Alpiq Holding AG, BKW Energie SA, ewz, Swissgrid SA) chiedono l'introduzione di una deroga se un ampliamento non è compatibile con l'impianto esistente. Dal punto di vista economico e in considerazione delle emissioni di gas serra per l'intero ciclo di vita l'ampliamento di impianti elettrici esistenti potrebbe essere vantaggioso rispetto alla sostituzione. Ciò rappresenterebbe anche un allineamento al diritto europeo;
- due associazioni (Swissnuclear, AES) e cinque imprese (Alpiq Holding SA, BKW Energie SA, ewz, Swissgrid SA, Swissnuclear) chiedono l'introduzione di una deroga se la sostituzione di un impianto con un impianto privo di gas isolanti stabili nell'aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone richiede un ampliamento dell'edificio che genererebbe emissioni di gas serra maggiori del risparmio valutato sull'intero ciclo di vita rispetto a un impianto con gas isolante e con un equivalente di CO₂ inferiore a 1000. Alpiq Holding SA propone inoltre di collegare l'aspetto dell'ampliamento dell'edificio alla deroga di cui al numero 2.2 capoverso 3. L'impresa ewz chiede l'introduzione di una deroga se in una costruzione esistente, per motivi dimensionali, un impianto di commutazione non può essere rinnovato;
- economiesuisse e Swissmem chiedono che l'etichettatura riporti il GWP secondo il 6° rapporto dell'IPCC, così da avere coerenza con l'ordinanza sui gas fluorurati;
- Swissgrid SA chiede di chiarire se l'obbligo di installare un sistema di rilevazione delle perdite ai sensi del numero 3.3 debba applicarsi indipendentemente dalla data di installazione, poiché negli impianti più vecchi spesso non è possibile controllare il sistema di rilevazione delle perdite con i sensori e sono necessari importanti adeguamenti degli

- impianti esistenti più vecchi, con i relativi costi. L'impresa ewz chiede che il sistema di rilevazione delle perdite sia elencato come rilevatore di tenuta;
- economiesuisse, tre associazioni (Swissmem, Swissnuclear, AES) e tre imprese (BKW Energie SA, Siemens Svizzera SA, Swissgrid SA) chiedono che l'obbligo di tenere un registro di manutenzione ai sensi del numero 3.4 si applichi solo agli impianti ricaricabili. In caso di impianti ermeticamente chiusi non si potrebbero effettuare interventi;
 - sette Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, TG, VS) e chemsuisse chiedono che nel registro di manutenzione sia indicata in modo univoco la denominazione degli impianti interessati;
 - l'impresa Swissgrid SA chiede chiarimenti sul registro di manutenzione, in particolare su quale sia l'ufficio/autorità cui esso va presentato, con quale frequenza ciò debba avvenire e quali siano gli scopi perseguiti attraverso il registro di manutenzione;
 - un'associazione (SG4N0) e l'impresa Siemens Energy AG chiedono che ci siano gli stessi periodi di transizione per tutte le gamme di tensione con un divieto per i gas isolanti il cui GWP è superiore a 1, a condizione che siano disponibili soluzioni con un GWP inferiore a 1. Ciò sarebbe necessario per garantire una concorrenza leale in un contesto di apertura tecnologica e creerebbe un incentivo per un futuro a impatto climatico zero;
 - due associazioni (Swissnuclear, AES) e due imprese (BKW Energie SA, ewz) chiedono una proroga del periodo di transizione fino al 1° luglio 2026 per gli impianti interessati dal numero 6 capoverso 1 lettera a, in modo da non interrompere i progetti già in corso. Questi partecipanti alla consultazione chiedono anche l'introduzione di una nuova condizione per il periodo di transizione di cui al capoverso 1, se gli impianti e gli apparecchi di commutazione fanno parte di impianti che si trovano già in una fase avanzata di pianificazione al momento dell'entrata in vigore;
 - economiesuisse e Swissmem chiedono che tutti i periodi di transizione di cui al numero 6 siano stabiliti in base alla data dell'ordine;
 - invece del periodo di transizione di due anni di cui al numero 6 capoverso 2, le FFS chiedono che la prima immissione sul mercato di impianti che non possono più essere immessi sul mercato a causa di un cambiamento dello stato della tecnica rimanga consentita se l'ordine è stato effettuato prima del cambiamento dello stato della tecnica. Il periodo di transizione di due anni sarebbe troppo breve alla luce dei tempi di consegna dei componenti. Swissmem chiede di precisare che il prodotto alternativo di cui al capoverso 2 deve essere tecnicamente equivalente.

3.3.3 Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni

La maggioranza dei Cantoni, due partiti (Verdi, PS) e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e la salute che hanno preso posizione auspicano prescrizioni più ampie in materia di PFAS. In linea di massima, FRC rileva la mancanza di restrizioni più incisive fondate sul principio di precauzione, per proteggere i consumatori dagli effetti cocktail prodotti dall'esposizione a varie sostanze.

Secondo cinque Cantoni (AG, AR, BE, BS, VD) e chemsuisse, l'ORRPChim contiene disposizioni su una vasta gamma di prodotti, come fitosanitari, biocidi, concimi e cosmetici. Sarebbe auspicabile che gli atti normativi dedicati a questi prodotti facessero riferimento all'esistenza e alla validità delle prescrizioni dell'ORRPChim. Inoltre, andrebbe meglio rappresentato il rapporto tra le prescrizioni di cui agli allegati 1 e 2 per la medesima sostanza.

Secondo le associazioni mantello economiesuisse e usam, tre associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), le attività di analisi, ricerca e sviluppo dovrebbero essere escluse da tutti i divieti. Senza una chiara deroga, ci sarebbe il rischio che gli istituti di ricerca emigrino all'estero.

I suddetti partecipanti alla consultazione chiedono inoltre una modifica della definizione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, affinché non sia la composizione atomica a determinare le restrizioni e i divieti, ma le proprietà effettive delle molecole. Si fa riferimento alla dettagliata corrispondenza recentemente intrattenuta sul tema tra scienceindustries e l'UFAM.

Le associazioni economiche formulano ulteriori osservazioni di principio:

- secondo tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), l'attenta gestione delle sostanze chimiche in Svizzera permetterebbe di deviare dalle norme dell'UE senza compromettere il livello di protezione delle persone e dell'ambiente, cosa che, secondo Swissmem, potrebbe avere senso in alcuni casi. Secondo economiesuisse, gli standard internazionali potrebbero fungere da riferimento per la Svizzera, ma andrebbero adottati tenendo conto del contesto elvetico. Tre associazioni (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta) affermano che le imprese svizzere soddisfano i requisiti legali dell'UE e altri spazi economici, e che una trasposizione unilaterale delle prescrizioni dell'UE potrebbe indebolire la competitività dell'industria svizzera. Per quanto riguarda le conseguenze normative, secondo quattro associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF, Avenergy Suisse) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), l'UFAM deve effettuare una valutazione completa dell'impatto sui costi;
- secondo l'usam, tre associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta), i divieti per determinate sostanze senza alternative funzionali ed economicamente sopportabili sono una politica puramente simbolica che va a scapito dell'economia svizzera. Se non si tenesse conto di questo aspetto, si rischierebbero perdite sul fronte della produzione nazionale con trasferimento all'estero della creazione di valore aggiunto. Per evitare la delocalizzazione della produzione oltre frontiera, secondo economiesuisse occorre verificare se per una sostanza chimica regolamentata esistano alternative realistiche ed economicamente sopportabili. Secondo CARBURA, quest'ultima considerazione vale in particolare per le schiume antincendio contenenti sostanze PFAS;
- in tema di tecnica legislativa, l'associazione mantello usam, cinque associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF, Avenergy Suisse, ECO SWISS) e tre imprese (BASF, Sika, Syngenta) chiedono che si rinunci ai rimandi al diritto dell'UE. In particolare, secondo l'usam, quattro associazioni di settore (scienceindustries, SKW, VSLF, Avenergy Suisse) e le tre imprese bisognerebbe rinunciare a un aggiornamento del diritto con rimando al diritto dell'UE, in quanto ciò costituirebbe una trasposizione automatica del diritto dell'UE, molto penalizzante per le imprese svizzere perché verrebbe meno la possibilità per loro di presentare richieste.

3.3.4 Valutazione dell'attuazione

3.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni

I Cantoni ritengono che le modifiche proposte siano attuabili, ma secondo diciotto di essi (AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NW, SG, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH), l'ACCS e chemsuisse, la sorveglianza sull'adempimento delle nuove normative (controllo del mercato) comporta un notevole onere iniziale e aggiuntivo. Il sostegno dei Cantoni da parte della Confederazione nell'ambito del suo compito di coordinamento sarebbe importante e indispensabile.

3.3.4.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

Il progetto contiene solo prescrizioni la cui esecuzione compete alla Confederazione o ai Cantoni.

4 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulle ordinanze nel settore dei biotopi d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)

4.1 Situazione iniziale

Il progetto interessa il riesame e l'aggiornamento degli allegati delle ordinanze nel settore dei biotopi d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451):

- ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (ordinanza sulle paludi; RS 451.33);
- ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32);
- ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37);
- ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA; RS 451.34);
- non rientra nella presente revisione il quinto inventario dei biotopi, l'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31).

Vengono rivisti gli oggetti in 21 Cantoni: AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH.

4.2 Pareri pervenuti

Sono pervenuti in tutto 177 pareri: 24 da Cantoni; 3 da partiti politici; 2 da associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna; 3 da associazioni mantello nazionali dell'economia; 45 da altri partecipanti e 100 da privati.

4.3 Risultati della procedura di consultazione

4.3.1 Considerazioni generali

Dei partecipanti alla consultazione, 62 hanno presentato pareri generali sul progetto. Di questi, circa 50 (ca. l'80 %) sono sostanzialmente favorevoli al progetto di revisione degli oggetti delle ordinanze sui biotopi. Questa cifra include tutti i Cantoni che hanno presentato un parere (24 su 26), oltre ad associazioni ambientaliste nazionali e cantonali, singoli partiti politici e associazioni regionali.

Tra le ragioni a favore dell'approvazione è stato riconosciuto il valore fondamentale dei biotopi d'importanza nazionale per la società, la protezione del clima, dell'ambiente e della biodiversità nonché per l'agricoltura, il turismo e altri rami economici. Viene giudicato in modo positivo l'obiettivo di armonizzare i perimetri federali degli oggetti dell'inventario con i perimetri di attuazione cantonali, di garantire la sicurezza in termini di pianificazione e di colmare progressivamente le lacune negli inventari.

Tre Cantoni (BE, GR, TI) si rammaricano del fatto che nella presente revisione non vengano elaborati tutti gli oggetti che necessiterebbero di revisione.

Le organizzazioni per la protezione della natura e il PS criticano il fatto che nel progetto non siano stati inclusi oggetti da ogni Cantone.

Dei partecipanti alla consultazione che hanno presentato un parere generale sul progetto, 12 (il 20 %) hanno espresso riserve, in alcuni casi accompagnate da proposte di miglioramento. Si tratta perlopiù di pareri pervenuti da associazioni dei contadini nonché singole associazioni mantello dell'economia, che criticano il processo di revisione, in particolare per quanto concerne le opportunità di partecipazione, le preoccupazioni relative alla produttività dell'agricoltura e alle limitazioni di potenziamento delle infrastrutture, soprattutto nell'ambito delle energie rinnovabili.

Nessun partecipante alla consultazione ha espresso un'opposizione sostanziale alla revisione dei biotopi.

Processo di revisione

Circa la metà dei Cantoni, la CDPNP, le organizzazioni per la protezione della natura, il PS, I Verdi e le FFS approvano esplicitamente i cicli di revisione più brevi proposti. In alcuni casi viene auspicato un ciclo quadriennale. La CDPNP e un terzo dei Cantoni auspicano inoltre che i Cantoni vengano informati in modo tempestivo.

In particolare, i partecipanti alla consultazione provenienti dal settore agricolo criticano il processo di revisione in quanto proprietari di fondi, gestori e Comuni verrebbero coinvolti troppo poco e troppo tardi nel processo, e auspicano pertanto una durata della consultazione prolungata che includa anche il periodo vegetativo e che permetta di esaminare con attenzione le proposte di modifica.

Deficit di attuazione

Secondo le organizzazioni per la protezione della natura e il PS numerosi biotopi versano in cattivo stato e continuano a essere compromessi da diversi fattori. Tra le ragioni vengono adottate la mancanza di risorse finanziarie e di personale per la cura degli oggetti nei Cantoni nonché la mancata attuazione della protezione sancita dalla legge. A tal proposito, vengono in particolare citati i numerosi rimpicciolimenti degli oggetti dell'inventario dei prati e pascoli secchi e vengono constatate, a livello cantonale, carenze nella corretta manutenzione per prevenire l'abbandono.

Agricoltura

Le associazioni agricole, l'UDC e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna sottolineano che i cambiamenti d'uso delle superfici inventariate dovrebbero essere accordati solo in singoli casi motivati ed essere compatibili alle esigenze pratiche. Inoltre, le prestazioni supplementari degli agricoltori risultanti da tali cambiamenti d'uso dovrebbero essere compensate nella loro totalità da contributi federali. Le indennità per prestazioni specifiche di conservazione della natura non dovrebbero intaccare il bilancio preventivo per l'agricoltura. Viene inoltre richiesta una soluzione che consenta di rilasciare quantità moderate di concimi di fattoria sulle superfici d'inventario nel circuito chiuso del relativo alpeggio.

Infrastrutture esistenti

Associazioni e imprese nel settore dell'approvvigionamento elettrico chiedono che l'accesso per la manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti continui a essere garantito nell'interesse pubblico. Dovrebbero inoltre essere garantiti l'ampliamento, la trasformazione o la sostituzione degli impianti nonché il diritto di accesso in caso di incidenti rilevanti e lavori di manutenzione.

Associazioni e gestori delle infrastrutture di trasporto hanno espresso riserve per quanto riguarda la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture di trasporto. Sulla base delle disposizioni in materia di sicurezza, le FFS potrebbero ad esempio garantire una manutenzione dei biotopi conforme all'obiettivo di protezione solamente a partire da una distanza di almeno quattro metri dall'asse del binario.

Energie rinnovabili

Associazioni del settore dell'economia e dell'approvvigionamento elettrico chiedono che venga concesso il collegamento di fonti energetiche sostenibili anche in aree su cui si trovano oggetti d'inventario.

L'economia idrica chiede un'allentamento delle misure di protezione degli oggetti d'inventario d'importanza nazionale situati su opere artificiali (ad es. prati e pascoli secchi su argini di protezione contro le piene).

Le organizzazioni per la protezione della natura ritengono che un passaggio del rapporto esplicativo concernente la revisione dei biotopi sia in contraddizione con la legge e mettono in discussione il principio secondo il quale il divieto dell'articolo 12 capoverso 2 della legge

sull'energia (LEne; RS 730.0) non troverebbe applicazione nel caso dell'ampliamento di sentieri e strade situati nei biotopi d'importanza nazionale, necessari per il collegamento di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Altri utilizzi economici

Singole associazioni del settore economico, facendo riferimento alla sicurezza delle materie prime, chiedono che la garanzia a lungo termine delle riserve di materie prime adatte nelle vicinanze degli impianti non venga compromessa dagli oggetti biotopo.

Per contro, le organizzazioni per la protezione della natura chiedono che vengano esaminati gli svantaggi dell'accordo settoriale tra il Cantone di Berna e la fondazione Landschaft und Kies e che nel Cantone di Berna vengano compiuti progressi per una migliore protezione degli anfibi.

4.3.1 Proposte relative all'inventario delle zone golenali che esulano dal progetto

Le organizzazioni per la protezione della natura e il PS chiedono che vengano modificate l'ordinanza sulle zone golenali nonché i perimetri degli oggetti golenali.

L'Associazione svizzera di economia delle acque è invece favorevole al fatto che l'ordinanza sulle zone golenali non venga modificata nella presente revisione, poiché le aree sono importanti per l'approvvigionamento di energia idroelettrica.

4.3.2 Pareri sui singoli oggetti del progetto

Per quanto riguarda i 491 oggetti del progetto posto in consultazione emerge il seguente quadro:

Nessun parere

Per 382 oggetti non è pervenuto alcun parere dei partecipanti alla consultazione.

Proposte

Sono pervenute proposte per 109 oggetti.

Proposte dei Cantoni

Sono pervenuti pareri da parte di dieci Cantoni per 42 oggetti.

Per 28 oggetti è auspicato un adattamento del perimetro, in parte a causa dei nuovi principi di cartografia.

Per due oggetti è stata inoltre richiesta la sospensione dell'elaborazione nella revisione pilota.

Proposte di organizzazioni per la protezione della natura e partiti politici

È auspicato un adattamento del perimetro per 20 oggetti da parte di otto organizzazioni per la protezione della natura e partiti politici. Vengono richiesti ingrandimenti dei perimetri, mentre vengono criticati i rimpicciolimenti di più ampia portata.

Proposte di associazioni e altri attori del settore delle infrastrutture

Le FFS (7 oggetti) e strasseschweiz (7 oggetti) hanno presentato una richiesta di adattamento del perimetro per un totale di 13 oggetti, esprimendo riserve sulla distanza (assente o troppo ridotta) da binari e strade per la manutenzione come anche possibili conflitti nel caso di potenziamento degli impianti.

I gestori degli impianti elettrici svizzeri hanno espresso riserve su 39 oggetti d'inventario, richiedendo garanzie per il mantenimento, l'esercizio, la possibilità di ampliamento, trasformazione o sostituzione degli impianti infrastrutturali nonché il diritto di accesso in caso di incidenti rilevanti e lavori di manutenzione. Nel caso di alcuni oggetti specifici viene inoltre richiesto un adattamento concreto del perimetro.

Proposte di altri operatori economici

Un'impresa produttrice di cemento richiede un adattamento del perimetro, in quanto l'oggetto dell'inventario di prati e pascoli secchi verrebbe a trovarsi sulla superficie di una possibile futura fase di estrazione.

4.3.1 Proposte relative a oggetti che esulano dal progetto

Sono pervenute nuove proposte per 37 oggetti non posti in consultazione, per i quali si richiede l'inclusione nella revisione corrente.

Oggetto PPS 13538 Belpmoos, Ct. BE

È stata richiesta l'iscrizione nell'inventario dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale per il prato secco di Belpmoos (Aeroporto Bern-Belp) da parte di nove associazioni per la protezione della natura e 98 privati.

5 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1)

5.1 Situazione iniziale

Il progetto prevede un'agevolazione nell'ambito delle disposizioni in materia di carburanti di cui nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt). L'obiettivo è prorogare di altri cinque anni, ossia fino al 2030, la deroga finora limitata al 30 settembre 2025 per il valore limite della tensione di vapore della benzina nel periodo estivo.

5.2 Pareri pervenuti

Nel quadro della consultazione sono pervenuti 35 pareri: 20 Cantoni, due conferenze, un Comune, due partiti politici, nove associazioni economiche e professionali e un'organizzazione di protezione dell'ambiente e della salute.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Considerazioni generali

Trenta partecipanti si sono dichiarati favorevoli al progetto (AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, TI, VS, ZH, CCA, CFIAR, Città di Zurigo, UDC, auto-schweiz, Avenergy Suisse, Biofuels, CARBURA, CP, ECO SWISS, strasseschweiz, TCS, USAM), due perlopiù favorevoli (NW, ZG), uno perlopiù contrario (PS) e due contrari (GR, ATA).

5.3.2 All. 5 cifra 5 cpv. 1^{bis} OIAt: deroga per la tensione del vapore

Quindici tra Cantoni e autorità dichiarano di accettare la nuova proroga della deroga per la tensione di vapore, ma che non fornirebbero il proprio sostegno a un'ulteriore agevolazione dopo il 2030 (AG, AI, BE, GE, GL, JU, LU, SG, SH, TG, VS, ZH, CCA, CFIAR, Città di Zurigo). Chiedono di non prorogare ulteriormente la deroga dopo il 2030 e che dal 2031 sia rispettato il valore limite per la tensione di vapore previsto dall'OIAt. AG, per esempio, constata che con un'ulteriore proroga di cinque anni il settore arriverebbe a disporre complessivamente di 20 anni per cercare soluzioni e attuarle. BL fa notare che, per ragioni legate alla protezione dell'aria e della salute, la deroga dovrebbe essere mantenuta solo per il tempo strettamente necessario: del resto, viene spesso sottolineato che il valore limite d'immissione per l'ozono continua a essere superato a più riprese e in misura significativa durante il periodo estivo e che occorrerebbe pertanto ridurre le emissioni di COV. SH è del parere che il rapporto esplicativo metta troppo poco in risalto i costi sociali risultanti dalle malattie causate dall'ozono. Numerosi partecipanti sottolineano che potrebbero pronunciarsi a favore della proroga soltanto per ragioni legate alla protezione climatica. La CFIAR chiede di comunicare chiaramente al settore che sarà esclusa una nuova proroga dopo il 2030.

Le associazioni economiche e professionali approvano e sostengono la modifica dell'OIAt (auto-schweiz, Avenergy Suisse, Biofuels, CARBURA, CP, ECO Swiss, strasseschweiz, TCS, USAM). Tre associazioni (Avenergy Suisse, CARBURA, USAM) fanno presente che senza una proroga della deroga si registrerebbe un calo delle vendite di benzina miscelata con bioetanolo e quindi un aumento delle emissioni di CO₂. auto-schweiz sottolinea che prima di arrivare a una mobilità senza emissioni con sistemi di propulsione alternativi passeranno ancora molti anni. Avenergy Suisse constata che anche dopo il 2030 saranno necessarie condizioni quadro speciali per la miscelazione di bioetanolo e che, in vista della definizione della legge sul CO₂ dopo il 2030, occorra consultare tutti gli operatori del settore in modo esaustivo e tempestivo. Biofuels sostiene una futura armonizzazione con la legge sul CO₂ e altri progetti normativi. CARBURA sottolinea la disponibilità a contribuire a soluzioni comuni per evitare una contrapposizione delle disposizioni.

Anche UDC è favorevole a che la deroga per la tensione di vapore sia prorogata.

NW e ZG sono perlopiù favorevoli alla proroga della deroga per la tensione di vapore. NW lamenta che la nuova proroga causerà un peggioramento della qualità dell'aria durante il periodo estivo; comprende tuttavia che, al momento, l'abrogazione della deroga comporterebbe costi elevati per il settore economico. Entrambi i Cantoni sottolineano che la deroga per la tensione di vapore dovrebbe essere mantenuta solo per il tempo strettamente necessario.

PS esprime poca comprensione per la scelta di prorogare la deroga, adducendo che, negli ultimi dieci anni, il settore non è di fatto stato in grado di adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del valore limite per la tensione di vapore. Laddove ciò spingesse il settore ad accelerare l'integrazione del bioetanolo, ritiene quindi che bisognerebbe considerare la possibilità di non prorogare la deroga.

GR e ATA sono contrari alla proroga per via dell'elevato inquinamento da ozono e dei diversi superamenti del valore limite nel periodo estivo. Il settore ha avuto tempo sufficiente per adattare i propri processi. La tecnica di riduzione con l'impiego di *Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending* (RBOB) per la produzione di miscele benzina-bioetanolo è nota sin dal 2010.

5.3.3 Valutazione dell'attuazione

5.3.3.1 Parere dei Cantoni

GE propone di obbligare le associazioni dei settori interessati a presentare entro il 2027 all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) un rapporto di analisi che illustri la rispettiva strategia e un piano d'azione che consenta di rispettare l'OIAt senza che sia prevista una deroga per la tensione di vapore a partire dal 2031. Giustifica la richiesta facendo riferimento alla necessità di limitare preventivamente le emissioni di COV.

NW chiede alla Confederazione di intensificare gli sforzi in collaborazione con il settore, in modo da poter abrogare la deroga a partire dal 1° ottobre 2030. Secondo ZH, gli sforzi attualmente profusi dall'UFAM e dal settore dovrebbero essere orientati verso tale obiettivo.

ZG chiede che sia presa in considerazione la possibilità di concedere l'agevolazione soltanto un'altra volta nel caso in cui il settore si impegni ad adottare le misure necessarie all'adempimento delle disposizioni dell'OIAt a partire dal 2031.